SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 216

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 14 settembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 6 settembre 2024, n. **130**.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della città di Latina 1932-2032.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di promozione del proprio patrimonio storico, culturale, architettonico, sociale e ambientale, celebra, in occasione del centesimo anno di fondazione, il comune di Latina, quale luogo di particolare rilievo nella storia dell'architettura italiana del XX secolo, con particolare riferimento alla corrente architettonica del razionalismo italiano, delle bonifiche, dell'accoglienza, del dialogo interculturale e della riflessione storica, sia a livello nazionale che internazionale.

Art. 2.

Obiettivi delle iniziative

1. Ai fini di cui all'articolo 1, sono riconosciute meritevoli di finanziamento le iniziative da svolgere nel territorio del comune di Latina, nel periodo compreso tra l'anno 2024 e l'anno 2032, attraverso i seguenti interventi, rivolti in particolare alle generazioni più giovani:

a) la diffusione nazionale e internazionale della cultura architettonica italiana del XX secolo, con particolare riguardo all'architettura razionalista, ai suoi riflessi e alle sue influenze sull'architettura dei Paesi del Mediterraneo, alle trasformazioni del territorio, alla cultura del dialogo e dell'accoglienza, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, fondazioni, università, scuole, associazioni culturali, teatri e mezzi di comunicazione di massa, ordini professionali, associazioni cittadine, studentesche e della terza età;

b) la definizione di un programma di offerta culturale, duratura e innovativa, finalizzato allo sviluppo turistico e del territorio;

c) la valorizzazione delle Città di fondazione dell'Agro pontino, cosiddette «Città di fondazione», nell'ambito del progetto «Sistema integrato delle Città di fondazione» finalizzato a conseguire un'offerta culturale integrata nella dimensione urbana e territoriale e un modello di rete per la promozione delle Città medesime e delle istituzioni culturali aderenti al progetto;

d) la promozione dell'integrazione fra l'offerta turistico-ricettiva e la tutela ambientale attraverso il rafforzamento delle reti culturali e paesaggistiche nonché la promozione della creazione di *start-up* e la realizzazione di progetti culturali, al fine di sostenere la competitività del sistema territoriale locale;

e) la promozione dell'integrazione, del rispetto dell'altro, della crescita armoniosa, nonché dello spirito di collaborazione e di squadra attraverso la promozione dell'attività sportiva;

f) l'implementazione di moderne strategie di *marketing* territoriale per valorizzare il patrimonio culturale, turistico e ambientale delle Città di fondazione, secondo criteri basati sullo sviluppo sostenibile, sulla corretta gestione delle risorse e sull'integrazione dei processi, anche attraverso la realizzazione di sistemi digitalizzati integrati, che includano in particolare siti *internet*, applicazioni *software* e *social network*, volti a promuovere e divulgare il medesimo patrimonio;

g) la realizzazione di attività didattico-formative di carattere editoriale, espositivo, congressuale, seminariale, scientifico, culturale e di spettacolo;

h) l'emanazione di un bando di concorso per l'elaborazione di un logo rappresentativo del centenario;

i) l'istituzione di borse di studio per l'elaborazione di saggi storico-sociali sui temi del centenario in favore degli studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado;

l) l'istituzione del «Festival delle Città del Novecento», al fine di promuovere incontri con storici, intellettuali, artisti, architetti e scrittori, con particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni, in un'ottica europea e internazionale sul tema delle città fondate negli anni Trenta del XX secolo, con riferimento sia alle città dei Paesi del Mediterraneo sia alle città del resto del mondo;

m) la valorizzazione dei luoghi simbolici della città di Latina e dei suoi borghi, attraverso interventi strutturali di restauro e di potenziamento delle strutture esistenti, finalizzati a una migliore fruizione delle strutture stesse da parte dei cittadini e al conseguimento degli obiettivi di cui al presente comma;

n) la realizzazione e la promozione di eventi e di progetti caratterizzati da un'ampia collaborazione tra istituzioni e soggetti, pubblici e privati, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale e internazionale, con particolare riferimento all'Unione europea;

o) la realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalità della presente legge.

Art. 3.

Istituzione della Fondazione «Latina 2032»

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, è istituita la Fondazione «Latina 2032», di seguito denominata «Fondazione», ente di diritto privato costituito dal Ministero della cultura. Alla Fondazione possono partecipare la regione Lazio, la provincia di Latina, il comune di Latina e altri soggetti pubblici e privati, ivi incluse le università.

2. La Fondazione ha la propria sede nel comune di Latina.

3. Con decreto del Ministro della cultura sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della Fondazione.

4. La Fondazione svolge altresì le seguenti attività:

a) coordina, garantendo inclusione e accessibilità, la sostenibilità delle iniziative di cui all'articolo 2;

b) effettua la valutazione dell'impatto delle iniziative nel corso del tempo attraverso una fase di monitoraggio e valutazione, al fine di stabilire l'efficacia delle azioni intraprese, apportare eventuali modifiche o miglioramenti e garantire che le risorse siano utilizzate in modo efficace;

c) contribuisce a promuovere le tradizioni locali delle pratiche artistiche, della musica, della danza e della gastronomia tipiche di Latina, al fine di preservare e valorizzare l'identità culturale della città;

d) monitora e favorisce la conservazione e la tutela del patrimonio storico, anche attraverso la manutenzione e il restauro delle strutture esistenti, al fine di preservare la storia e la bellezza della città per le generazioni future;

e) incoraggia e promuove la ricerca storica e il reperimento della documentazione, anche attraverso progetti di ricerca, pubblicazione e creazione di archivi virtuali dedicati alla storia della città e delle sue influenze architettoniche e culturali nel XX secolo.

5. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero della cultura secondo le modalità previste dalla normativa vigente. All'attività di cui al primo periodo il Ministero della cultura provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

6. Per la durata delle iniziative di cui all'articolo 2, la Fondazione redige annualmente un rendiconto consuntivo, da approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 4.

Patrimonio della Fondazione «Latina 2032»

1. Alla costituzione del patrimonio della Fondazione è destinato un contributo di 200.000 euro per l'anno 2024, di 500.000 euro per l'anno 2025 e di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, è destinata per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032 una quota non superiore al 10 per cento del contributo straordinario di cui al comma 1.

3. Per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *m)*, è destinato alla Fondazione un contributo di 200.000 euro per l'anno 2026 e di 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032.

4. Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati.

5. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa, fatta salva l'applicazione delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 1, pari a 200.000 euro per l'anno 2024, a 500.000 euro per l'anno 2025 e a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3, pari a 200.000 euro per l'anno 2026 e a 600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 settembre 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 785):

Presentato dal Sen. Nicola CALANDRINI (FdI) il 5 luglio 2023.

Assegnato alla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente, il 27 luglio 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede redigente il 19 ed il 27 settembre 2023; il 4, il 17 e il 24 ottobre 2023; il 21 e il 29 maggio 2024; il 12 giugno 2024.

Nuovamente assegnato alla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, il 25 giugno 2024, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Pre-

sidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 3ª (Affari esteri e difesa), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 8ª (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e per le Questioni regionali.

Esaminato e approvato dalla 7ª Commissione (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport), in sede deliberante, il 3 luglio 2024.

Camera dei deputati (atto n. 1956):

Assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 15 luglio 2024, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), X (Attività produttive, commercio e turismo), XIV (Politiche dell'Unione europea) per le Questioni regionali.

Esaminato dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede referente, il 24 luglio 2024.

Nuovamente assegnato alla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 6 agosto 2024.

Esaminato e approvato definitivamente dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), in sede legislativa, il 7 agosto 2024.

24G00148

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 agosto 2024.

Autorizzazione al Ministero dell'istruzione e del merito, per l'anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 591 unità di dirigenti scolastici, 10.336 unità di personale A.T.A., 45.124 unità di personale docente, 43 unità di personale educativo e 406 unità di insegnanti di religione cattolica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», che disciplina le procedure di autorizzazione ad assumere per le amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado»;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca»;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e, in particolare, i commi 605 e 606, relativamente agli interventi di qualificazione della scuola pubblica;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria» e, in particolare, l'art. 64 che reca disposizioni in materia di organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» e, in particolare, l'art. 19 che reca disposizioni in materia di razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica;

Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»;

Visto il decreto-legge 22 giugno, 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» e, in particolare, l'art. 20 in merito, tra l'altro, al reclutamento del personale scolastico;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante «Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca»;

Visto l'art. 17, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 104 del 2013, che, nel trasformare in graduatorie ad esaurimento le graduatorie di merito regionali del concor-

so a dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, ha previsto che la validità di tali graduatorie permane fino all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse inseriti, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della citata legge n. 449 del 1997;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, l'art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera può chiedere, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, il comma 978 dell'art. 1 relativamente alla possibilità di assegnazione di posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell'art. 1, apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n. 98 del 2011, introducendo i commi 5-*quater*, 5-*quinquies* e 5-*sexies*, relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 5, relativamente alla proroga di termini in materia di istruzione e merito;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 5 in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 30 giugno 2023, n. 127, concernente i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante «Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art. 10, comma 1, che prevede, tra l'altro, che i candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla citata legge n. 449 del 1997;

Visto l'art. 2, comma 2-*bis*, del citato decreto-legge n. 126 del 2019, relativamente all'assunzione, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, degli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi 3 e 3-*bis*, della citata legge n. 449 del 1997;

Visti i commi dall'11-*quinquies* all'11-*octies* dell'art. 5 del citato decreto-legge n. 198 del 2022, concernenti, tra l'altro, la validità della graduatoria del corso-concorso per dirigenti scolastici indetto con direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017;

Visto l'art. 19-*quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici, come modificato, da ultimo, dall'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 71 del 2024;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 303, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» e, in particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede misure in merito alla riorganizzazione del sistema scolastico;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e, in particolare, il comma 81 dell'art. 4, laddove si dispone che, allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» e, in particolare, l'art. 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati dall'art. 10, comma 2-*quater*, del decreto- legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, relativamente all'internalizzazione dei servizi di pulizia;

Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024, che, all'art. 50, definisce il nuovo sistema di classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;

Visto, in particolare, l'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che, al comma 1-*bis*, prevede, tra l'altro, che i dipendenti pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, dei conservatori e degli istituti assimilati, siano inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e che la contrattazione collettiva individui un'ulteriore area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 59 del sopra richiamato Contratto collettivo nazionale del lavoro 18 gennaio 2024, secondo cui, in applicazione del predetto art. 52, comma 1-*bis*, penultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di te-

ner conto dell'esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella tabella di corrispondenza di cui all'allegato D, secondo cui i requisiti per accedere alle procedure valutative per il passaggio dall'area degli assistenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione sono il possesso della laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione, oppure il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno dieci anni di esperienza maturata nell'area degli assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera *b)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare, l'art. 3 in merito alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l'art. 17, comma 2, lettere *a)* e *b)*, in materia di reclutamento del personale docente;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» e, in particolare, l'art. 4, comma 1-*quater*, lettere *a)* e *b)* in materia di reclutamento del personale docente;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 59, relativamente alle misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, come modificato dall'art. 46 del citato decreto-legge n. 36 del 2022;

Visti gli articoli 44 e 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, che modificano, tra l'altro, il citato decreto legislativo n. 59 del 2017, in tema di formazione iniziale e accesso in ruolo dei docenti, e recano misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui è titolare il Ministero dell'istruzione e del merito;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 14, comma 1, lettera c-*bis*), relativamente alla immissione in ruolo dei docenti di sostegno;

Visto l'art. 1-*bis*, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge n. 126 del 2019, come modificato dall'art. 47, comma 9, del citato decreto-legge n. 36 del 2022, relativamente alle immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica nelle more dell'indizione della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 6 giugno 2024, prot. n. 80442, con la quale, per l'anno scolastico 2024/2025, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al 1° settembre 2024, pari a trecentosettantasette unità, è richiesta l'autorizzazione all'assunzione di cinquecentonovantuno dirigenti scolastici, di cui ventidue per trattenimento in servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge n. 208 del 2015, e cinquecentosessantanove da destinare alle nuove immissioni in ruolo;

Considerato che, con la suddetta nota del 6 giugno 2024, prot. n. 80442, viene comunicato che al 1° settembre 2024 i posti vacanti e disponibili per le immissioni in ruolo nelle scuole statali ammontano a cinquecentosessantanove;

Preso atto che nella suddetta nota del 6 giugno 2024, prot. n. 80442, viene reso noto che nel contingente di nuove immissioni in ruolo sono presenti ventiquattro unità dei soggetti inclusi nella graduatoria della Regione Campania del concorso di cui al decreto del direttore generale del 13 luglio 2011, e ventinove unità beneficiarie dell'art. 5, comma 11-*undecies*, del sopra richiamato decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 luglio 2024, prot. n. 31272, di trasmissione della nota del 10 luglio 2024, prot. n. 183073, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso, per l'anno scolastico 2024/2025, all'autorizzazione all'assunzione di cinquecentonovantuno dirigenti scolastici, comprensivi di ventidue dirigenti scolastici per trattenimento in servizio *ex* art. 1, comma 257, della citata legge n. 208 del 2015;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 giugno 2024, prot. n. 81092, con la quale, per l'anno scolastico 2024/2025, è richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di diecimilatrecentoquarantuno unità di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.), corrispondenti a novemilaquattrocentosedici cessazioni dal servizio, registrate nei diversi profili professionali;

Considerato che nella stessa nota del 7 giugno 2024, prot. n. 81092, viene specificato che il predetto contingente è stato individuato tenendo conto di tredici esuberi e che, relativamente alle cessazioni dal servizio, per ottomilaseicentocinquantuno unità la decorrenza è dal 1° settembre 2024 mentre per settecentosessantacinque la decorrenza è dal 1° settembre 2023, benché, essendo state, queste ultime, tardivamente rilevate, non sono rientrate nella richiesta per l'anno scolastico 2023/2024;

Preso atto che le richiamate ottomilaseicentocinquantuno cessazioni dal servizio comprendono seicentotrentanove cessazioni intervenute, a diverso titolo, nell'anno scolastico 2023/2024, del personale immesso nel ruolo dei collaboratori scolastici a seguito delle procedure di internalizzazione dei servizi di pulizia, espletati ai sensi dell'art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69 del 2013;

Preso atto che, con la suddetta nota del 7 giugno 2024, prot. n. 81092, viene, altresì, richiesta l'autorizzazione, per l'anno scolastico 2024/2025, all'immissione in ruolo

di settecentosessantacinque unità di personale A.T.A. corrispondenti alle unità di personale cessato con decorrenza 1° settembre 2023, le quali, per effetto della tardiva certificazione del diritto a pensione da parte dell'INPS, non sono state oggetto di richiesta assunzionale relativamente all'anno scolastico 2023/2024;

Considerato che, con la suddetta nota del 7 giugno 2024, prot. n. 81092, viene comunicato che l'accantonamento dei posti di assistente tecnico negli istituti di scuola secondaria di secondo grado, ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici, è stato previsto nel decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024, di definizione degli organici del personale A.T.A. per l'anno scolastico 2024/2025, nel quale tali posti sono resi indisponibili e che, comunque, l'eventuale situazione di esubero di tali insegnanti trova compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente;

Preso atto che, con la stessa nota del 7 giugno 2024, prot. n. 81092, con riferimento al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi, è fatto presente che, solo per l'anno scolastico 2023/2024, è stata concessa l'autorizzazione ad assumere novecentotrentotto unità, non utilizzate per incapienza delle graduatorie di merito, e che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2024 al n. 2027, il Ministero dell'istruzione e del merito è stato autorizzato, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, ad avviare procedure selettive per il reclutamento di duemilaottocentosettanta unità dell'area funzionari e dell'elevata qualificazione;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 agosto 2024, prot. n. 35811, che trasmette la nota del 15 luglio 2024, prot. n. 184846, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni ivi indicate, l'assenso alle autorizzazioni ad assumere, per l'anno scolastico 2024/2025, nel limite di diecimilatrecentotrentasei unità di personale A.T.A.;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito dell'11 giugno 2024, prot. n. 82542, con la quale, per l'anno scolastico 2024/2025, è stata richiesta l'autorizzazione alla nomina in ruolo di personale docente per un contingente totale di quarantacinquemilacentoventiquattro unità (di cui trentatremilaseicentotrentanove su posti comuni e undicimilaquattrocentottantacinque su posti di sostegno), a fronte di un numero di posti di docente vacanti e disponibili pari a sessantaquattromilacentocinquantasei (di cui quarantaseimilaottocentottantasei su posti comuni e diciasettemiladuecentosettanta su posti di sostegno) e di un numero di cessazioni dal servizio, con decorrenza dall'anno scolastico 2024/2025, pari a diciannovemilaseicentotrentatré, detratto l'esubero di quattrocentosettantuno unità e gli accantonamenti a vario titolo;

Preso atto che, nella predetta nota dell'11 giugno 2024, prot. n. 82542, viene comunicato che si ritiene opportuno non richiedere l'autorizzazione ad assumere unità di personale pari alla totalità dei posti vacanti residui a seguito della mobilità, bensì di quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in relazione alle effettive possibilità di reclutamento in base al numero di aspiranti effettivamente assumibili, al fine di agevolare la successiva fase di richiesta di autorizzazione a bandire procedure concorsuali, in merito alle quali è stata presentata apposita richiesta di autorizzazione con nota del 17 luglio 2024, prot. n. 99263;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 9 luglio 2024, prot. n. 30489, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni in merito all'autorizzazione all'immissione in ruolo di quarantacinquemilacentoventiquattro unità di personale docente per l'anno scolastico 2024/2025;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito dell'11 giugno 2024, prot. n. 82543, con la quale, per l'anno scolastico 2024/2025, viene richiesta l'autorizzazione all'assunzione a tempo indeterminato di quarantatré unità di personale educativo, a fronte di quarantotto unità di personale cessate dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2024 e detratte cinque unità in esubero, e tenendo conto che il numero complessivo dei posti vacanti totali è pari a quattrocentottantasette unità;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 3 luglio 2024, prot. n. 29460, con la quale, nel trasmettere la nota del 1° luglio 2024, prot. n. 178428, del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - del medesimo Ministero, si comunica di non avere osservazioni da formulare, ai fini del seguito dell'*iter* dell'autorizzazione all'immissione in ruolo di quarantatré unità di personale educativo per l'anno scolastico 2024/2025;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione e del merito del 4 luglio 2024, prot. n. 93486, con la quale si richiede, per l'anno scolastico 2024/2025, l'autorizzazione all'immissione in ruolo di quattrocentosei unità di personale insegnante di religione cattolica, a fronte di quattrocentododici unità di personale cessate dal servizio con decorrenza dal 1° settembre 2024 e detratte sei unità in esubero, e tenendo conto che il numero complessivo posti vacanti totali è pari a settemilaseicentosette unità, di cui tremilaseicentotrentatré per la scuola dell'infanzia e primaria e tremilanovecentosettantaquattro per la scuola secondaria di I e II grado;

Preso atto che con la predetta nota del 4 luglio 2024, prot. n. 93486 viene reso noto che le procedure concorsuali previste dall'art. 1-*bis* del citato decreto-legge n. 126 del 2019 sono *in itinere* e che, pertanto, per le immissioni in ruolo si procederà con lo scorrimento delle graduatorie di merito relative al concorso indetto nel 2004;

Vista la nota del Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2024, prot. n. 32271, con la quale, acquisito il parere del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero, viene comunicato che non vi sono osservazioni da formulare ai fini del seguito dell'*iter* dell'autorizzazione all'immissione in ruolo di quattrocentosei unità di personale insegnante di religione cattolica per l'anno scolastico 2024/2025;

Ritenuto, in mancanza di comunicazioni di eccedenza o soprannumerarietà da parte del Ministero della difesa, che l'amministrazione di cui al presente provvedimento

potrà utilizzare per intero le facoltà di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di destinare le percentuali previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, su futuri *budget* ove sorgesse la necessità di dover riallocare il personale interessato;

Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione e del merito, ferma restando la disponibilità in organico dei posti interessati alle immissioni in ruolo, per l'anno scolastico 2024/2025, l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a:

cinquecentonovantuno unità di dirigenti scolastici;

diecimilatrecentotrentasei unità di personale A.T.A.;

quarantacinquemilacentoventiquattro unità di personale docente;

quarantatré unità di personale educativo;

quattrocentosei unità di insegnanti di religione cattolica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, che contempla tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella seduta del 7 agosto 2024;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato, per l'anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a:

cinquecentonovantuno unità di dirigenti scolastici;

diecimilatrecentotrentasei unità di personale A.T.A.;

quarantacinquemilacentoventiquattro unità di personale docente;

quarantatré unità di personale educativo;

quattrocentosei unità di insegnanti di religione cattolica.

Art. 2.

Il Ministero dell'istruzione e del merito trasmette, entro il 31 dicembre 2024, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati concernenti il personale assunto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 agosto 2024

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2392

24A04754

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 29 agosto 2024.

Riconoscimento dell'idoneità al Centro di saggio «Eurofins Agroscience Services Italy S.r.l.» ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO FITOSANITARIO CENTRALE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista l'istanza presentata in data 5 marzo 2024 dal Centro di saggio «Eurofins Agroscience Services Italy S.r.l.» con sede operativa in via XXV Aprile 8/2, 8/3 - 40016 San Giorgio di Piano - loc. Stiatico (BO);

Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024, registrata all'UCB in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024;

Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n. 108781 del 5 marzo 2024, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024 al n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2024;

Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024, con il quale è stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia, dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'Ufficio dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale;

Visto il verbale n. 0372938 del 20 agosto 2024, relativo alla verifica di conformità effettuata in data 8 agosto 2024 dal gruppo ispettivo nominato con nota n. 0234996 del 27 maggio 2024;

Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 5 marzo 2024, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro «Eurofins Agroscience Services Italy S.r.l.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro «Eurofins Agroscience Services Italy S.r.l.» con sede operativa in via XXV Aprile 8/2, 8/3 - 40016 San Giorgio di Piano - loc. Stiatico (BO), è riconosciuto centro di saggio idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

a) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (allegato II, punto 6.1);

b) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (allegato II, punto 6.2);

c) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (allegato II, punto 6.3);

d) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato II, punto 6.6);

e) prove di campo ambientali ed ecotossicologiche atte alla valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze attive e dei suoi metaboliti (allegato II, parte A, punti 7.1 e 7.2);

f) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (allegato III, punto 8.1);

g) prove relative agli effetti della lavorazione industriale e/o preparazione domestica sulla natura e sull'entità dei residui (allegato III, punto 8.2);

h) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (allegato III, punto 8.5);

i) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre o post-raccolta (allegato III, punto 8.6);

j) prove su destino e comportamento ambientale (allegato III, punti 9.1 - 9.3);

k) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non bersaglio (allegato III, punti 10.4-10.7).

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e la determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

a) aree non agricole;

b) colture arboree;

c) colture erbacee;

d) colture forestali;

e) colture medicinali e aromatiche;

f) colture ornamentali;

g) colture orticole;

h) colture tropicali;

i) concia sementi;

j) conservazione post-raccolta;

k) diserbo;

l) entomologia;

m) nematologia;

n) patologia vegetale;

o) vertebrati dannosi;

p) esposizione dell'operatore;

q) ecotossicologia;

r) destino e comportamento ambientale.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alle verifiche periodiche e regolari del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro di saggio «Eurofins Agroscience Services Italy S.r.l.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui all'art. 1 del presente decreto, ha validità a partire dalla data di ispezione, effettuata l'8 agosto 2024, fino al giorno 31 dicembre 2026.

2. Il Centro di saggio «Eurofins Agroscience Services Italy S.r.l.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti, entro e non oltre il mese di febbraio 2026.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2024

Il direttore: FARAGLIA

24A04715

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 26 febbraio 2024.

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145. Revoca risorse non utilizzate annualità 2010-2016.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all'art. 11 ha istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile» e, in particolare, l'art. 2 che sancisce che la prevenzione consiste nelle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato all'art. 22;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022 dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri e registrato dalla Corte dei conti al n. 3119 in data 9 dicembre 2022, con il quale è stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio Curcio, Capo del Dipartimento della protezione civile, è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 «Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907 del 13 novembre 2010, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2010 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l'art. 5 che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», l'istituzione di una Commissione tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 che ha costituito la Commissione tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3907 del 13 novembre 2010;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4007 del 29 febbraio 2012, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2011 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 52 del 20 febbraio 2013, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2012 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 171 del 19 giugno 2014, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2013 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 293 del 26 ottobre 2015, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2014 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento del 9 marzo 2016 in attuazione dell'art. 3, comma 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 giugno 2014, n. 171, che istituisce il tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 344 del 9 maggio 2016, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2015 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 2431 del 6 giugno 2018 recante «Nuova istituzione di un tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 348 del 16 febbraio 2021 recante «Modifica del decreto del Capo Dipartimento 6 maggio 2018, n. 2431 recante nuova istituzione del tavolo tecnico per la gestione delle attività connesse alle ordinanze n. 3907/2010 e seguenti, adottate in attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 532 del 12 luglio 2018, con la quale è stato disciplinato l'utilizzo dei fondi disponibili per l'annualità 2016 ai sensi del predetto art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete iniziative di riduzione del rischio sismico;

Considerato che le risorse stanziate dalle ordinanze n. 3907/2010, n. 4007/2012, n. 52/2013, n. 171/2014, n. 293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018 ammontano complessivamente a euro 86.000.000,00 per le azioni di cui alla lettera *a)* ed a euro 860.938.815,61 per le azioni di cui alle lettere *b)* e *c)*;

Considerato che le risorse, già trasferite alle regioni, relative alle azioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* delle ordinanze n. 3907/2010, n. 4007/2012, n. 52/2013, n. 171/2014, n. 293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018, alla data del 21 dicembre 2023 e in seguito alle rimodulazioni effettuate da alcune regioni ai sensi di quanto previsto dall'OCDPC n. 675/2020, ammontano rispettivamente a euro 65.452.932,72 per le azioni di cui alla lettera *a)*, a euro 757.319.276,94 per gli interventi di cui alla lettera *b)*, e a euro 108.267.372,06 per gli interventi di cui alla lettera *c)*;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675 del 18 maggio 2020, che disciplina le risorse non utilizzate di cui alle ordinanze n. 3907/2010, n. 4007/2012, n. 52/2013, n. 171/2014, n. 293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018 di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede la revoca delle risorse non utilizzate entro ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della medesima ordinanza n. 675, con scadenza al 25 maggio 2022;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 897 del 23 giugno 2022 che prevede una proroga del termine di revoca di cui all'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 675/2020, consentendo fino al 25 novembre 2022 l'utilizzo delle risorse ivi previste;

Visto l'art. 4, comma 3 dell'OCDPC n. 675/2020, che prevede che le somme revocate siano riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile per le finalità del Fondo per la prevenzione del rischio sismico e disciplinate mediante ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 19, comma 4 dell'OCDPC n. 780/2021, che prevede che le risorse revocate relative alle annualità n. 3907/2010, n. 4007/2012, n. 52/2013, n. 171/2014, n. 293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018 ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 675/2020, siano riutilizzate dal Dipartimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima ordinanza, anche tenendo conto dell'indice di rendimento di cui all'art. 18, comma 4, della medesima ordinanza n. 780/2021;

Visto l'art. 1, comma 2 dell'OCDPC n. 675/2020, che definisce quali risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)* delle ordinanze n. 3907/2010, n. 4007/2012, n. 52/2013, n. 171/2014, n. 293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018, quelle per le quali non siano stati affidati i relativi incarichi di studio e analisi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;

Visto l'art. 1, comma 3 dell'OCDPC n. 675/2020, che definisce quali risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)* delle ordinanze n. 3907/2010, n. 4007/2012, n. 52/2013, n. 171/2014, n. 293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018, quelle per le quali non sia stata

affidata la progettazione definitiva degli interventi, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento;

Visto l'art. 1, comma 4 dell'OCDPC n. 675/2020, che definisce quali risorse non utilizzate di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* delle ordinanze n. 3907/2010, n. 4007/2012, n. 52/2013, n. 171/2014, n. 293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018, quelle per le quali le regioni non abbiano pubblicato la graduatoria delle richieste secondo le modalità di cui all'art. 14, commi 4 e 6 delle predette ordinanze, nonché i residui resi disponibili a conclusione degli interventi ammessi a finanziamento e a chiusura o esaurimento della graduatoria;

Viste le note inviate alle regioni nel mese di febbraio 2022 (Regione Abruzzo, nota prot. DPC 8526 del 28 febbraio 2022 - Regione Basilicata, nota prot. DPC 8554 del 28 febbraio 2022 - Regione Calabria, nota prot. DPC 8682 del 1° marzo 2022 - Regione Campania, nota prot. DPC 8692 del 1° marzo 2022 - Regione Emilia-Romagna, nota prot. DPC 7898 del 24 febbraio 2022 - Regione Friuli-Venezia Giulia, nota prot. DPC 8531 del 28 febbraio 2022 - Regione Lazio, nota prot. DPC 7994 del 24 febbraio 2022 - Regione Liguria, nota prot. DPC 7998 del 24 febbraio 2022 - Regione Lombardia, nota prot. DPC 8000 del 24 febbraio 2022 - Regione Marche, nota prot. DPC 8005 del 24 febbraio 2022 - Regione Molise, nota prot. DPC 9983 dell'8 marzo 2022 - Regione Piemonte, nota prot. DPC 8497 del 28 febbraio 2022 - Regione Puglia, nota prot. DPC 8557 del 28 febbraio 2022 - Regione Sicilia, nota prot. DPC 8691 del 1° marzo 2022 - Regione Toscana, nota prot. DPC 8674 del 1° marzo 2022 - Regione Umbria, nota prot. DPC 8548 del 28 febbraio 2022 - Regione Veneto, nota prot. DPC 8524 del 28 febbraio 2022), che prevedevano una prima quantificazione delle risorse non utilizzate risultanti al Dipartimento della protezione civile, pari complessivamente a euro 145.508.934,24;

Tenuto conto degli esiti delle riunioni del tavolo tecnico, riportati nei verbali del 16 maggio 2022, del 27 ottobre 2022 e del 12 luglio 2023, in cui il Dipartimento della protezione civile ha illustrato il quadro provvisorio delle risorse non utilizzate e ha sottolineato la necessità di pervenire a una quantificazione definitiva delle suddette risorse da parte delle regioni;

Viste le note inviate alle regioni nel mese di novembre 2022 (Regione Abruzzo, nota prot. DPC 53862 del 22 novembre 2022 - Regione Basilicata, nota prot. DPC 53969 del 22 novembre 2022 - Regione Calabria, nota prot. DPC 53971 del 22 novembre 2022 - Regione Campania, nota prot. DPC 53978 del 22 novembre 2022 - Regione Emilia-Romagna, nota prot. DPC 53877 del 22 novembre 2022 - Regione Friuli-Venezia Giulia, nota prot. DPC 53928 del 22 novembre 2022 - Regione Lazio, nota prot. DPC 53943 del 22 novembre 2022 - Regione Liguria, nota prot. DPC 53950 del 22 novembre 2022 - Regione Lombardia, nota prot. DPC 53952 del 22 novembre 2022 - Regione Marche, nota prot. DPC 53956 del 22 novembre 2022 - Regione Molise, nota prot. DPC 53980 del 22 novembre 2022 - Regione Piemonte, nota prot. DPC 53963 del 22 novembre 2022 - Regione Puglia, nota prot. DPC 53983 del 22 novembre 2022 - Regione Sicilia, nota prot. DPC 53965 del 22 novembre 2022 - Regione Toscana, nota prot. DPC 53966 del 22 novembre 2022 - Regione Umbria, nota prot. DPC 53967 del 22 novembre 2022 - Regione Veneto, nota prot. DPC 53968 del 22 novembre 2022) che prevedevano una quantificazione complessiva delle risorse non utilizzate risultanti al Dipartimento della protezione civile, pari a euro 32.392.755,98;

Tenuto conto della riunione del tavolo tecnico del 21 dicembre 2023 in cui il Dipartimento della protezione civile ha illustrato il quadro definitivo delle risorse non utilizzate di cui alle citate ordinanze di attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Considerati gli esiti dell'aggiornamento del monitoraggio e le ulteriori azioni da ultimo effettuate dalle regioni per utilizzare al meglio le risorse in vista della scadenza del 25 novembre 2022, che hanno permesso di ridurre ulteriormente le risorse da sottoporre a revoca alla somma complessiva di 25.721.623,76 euro;

Vista la nota prot. 7867 del 13 febbraio 2024 con la quale il Dipartimento della protezione civile ha comunicato alle regioni il quadro definitivo delle risorse «non utilizzate» per le tre linee di attività *a)*, *b)* e *c)* delle citate ordinanze, pari a euro 25.721.623,76;

Ritenuto necessario, al fine di recuperare e ridistribuire le risorse non utilizzate e proseguire le iniziative di riduzione del rischio sismico, procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 675/2020, con la revoca delle risorse non utilizzate di cui all'art. 1 della medesima ordinanza, essendo decorso il termine da ultimo prorogato al 25 novembre 2022 dall'ordinanza n. 897/2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente decreto.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'ordinanza n. 675/2020, le risorse trasferite alle regioni per le attività di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* delle ordinanze n. 3907/2010, n. 4007/2012, n. 52/2013, n. 171/2014, n. 293/2015, n. 344/2016 e n. 532/2018, considerate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della medesima ordinanza, non utilizzate, pari a complessivi 25.721.623,76 euro, sono revocate.

3. Nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto sono riportate le risorse non utilizzate, riferite a ciascuna linea di attività, nonché la somma totale delle risorse revocate a ciascuna regione che provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, a effettuare il versamento dell'importo di competenza sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con indicazione della causale «Restituzione somme *ex* art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39», per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa nel bilancio del Dipartimento della protezione civile.

4. Le somme revocate di cui al comma 2 sono riutilizzate dal Dipartimento della protezione civile per le finalità del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, anche tenendo conto dell'indice di rendimento di cui all'art. 18, comma 4, dell'ordinanza n. 780/2021, e disciplinate mediante ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il presente decreto sarà inoltrato ai competenti organi di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2024

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2074

ALLEGATO *1*

RISORSE «NON UTILIZZATE» E REVOCATE ANNUALITÀ 2010-2016

REGIONI	**Risorse non utilizzate lettera a) (€)**	**Risorse non utilizzate lettera b) (€)**	**Risorse non utilizzate lettera c) (€)**	**Totale risorse non utilizzate revocate (€)**
ABRUZZO	-	-	-	-
BASILICATA	2.216.621,70	11.688,18	-	2.228.309,88
CALABRIA	664.500,00	1.441.953,70	1.282.371,31	3.388.825,01
CAMPANIA	4.805.419,24	5.259.071,40	1.956.065,26	12.020.555,90
EMILIA-ROMAGNA	9,20	83.840,62	-	83.849,82
FRIULI-VENEZIA GIULIA	82.739,94	-	-	82.739,94
LAZIO	43.150,00	-	657.070,09	700.220,09
LIGURIA	-	283.979,77	-	283.979,77
LOMBARDIA	24.139,46	-	-	24.139,46
MARCHE	9,69	114.762,49	-	114.772,18
MOLISE	-	1.871.651,68	1.725,60	1.873.377,28
PIEMONTE	-	2.484,37	-	2.484,37
PUGLIA	-	2.363.151,51	674.620,81	3.037.772,32
SICILIA	-	4.097,28	-	4.097,28
TOSCANA	-	0,26	1.114.547,36	1.114.547,62
UMBRIA	-	18.267,45	-	18.267,45
VENETO	253.440,27	490.245,12	-	743.685,39
TOTALE	**8.090.029,50**	**11.945.193,83**	**5.686.400,43**	**25.721.623,76**

24A04724

ORDINANZA 5 settembre 2024.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024. (Ordinanza n. 1097).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024;

Considerato che nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024 il territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato esondazioni, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali e alle attività produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Lombardia;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore generale *pro tempore* della Direzione generale sicurezza e protezione civile della Regione Lombardia è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società *in house* o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro quaranta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del Commissario delegato al soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, può essere successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 8, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per gli interventi di cui alla lettera *d)* dell'art. 25, comma 2, del medesimo decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro quaranta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento di ulteriori risorse, ovvero dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 8, comma 4, del presente provvedimento.

6. Eventuali somme residue o non programmate, rispetto a quelle rese disponibili con le delibere del Consiglio dei ministri di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 24, del decreto legislativo n. 1 del 2018, possono essere utilizzate per ulteriori fabbisogni anche di tipologia differente, nell'ambito di quanto previsto dal medesimo articolo, rispetto a quella per cui sono state stanziate, previa rimodulazione del piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, corredata di motivata richiesta del Commissario delegato che attesti altresì la non sussistenza di ulteriori necessità per la tipologia di misura originaria.

7. Le proposte di rimodulazione di cui ai commi 5 e 6 devono essere corredate di relazione resa ai sensi dell'art. 10, comma 1, secondo la tempistica ivi prevista.

8. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, previo rendiconto delle spese sostenute mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità con lo stato di emergenza, ovvero agli operatori economici sulla base dei provvedimenti di liquidazione sottoscritti dal soggetto attuatore. Su richiesta motivata dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato può erogare anticipazioni, volte a consentire il pronto avvio degli interventi.

9. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità ed, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

10. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi o per la creazione di aree di deposito temporaneo del materiale alluvionale rimosso per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua, delle infrastrutture e/o dei centri abitati, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.

Art. 2.

Contributi di autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito dell'evento di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, in euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in euro 700,00 per quelli composti da tre unità, in euro 800 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, ovvero da altri provvedimenti delle autorità competenti con i quali si attesti l'inagibilità o la distruzione dell'immobile e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 8.

4. Il contributo di cui al presente articolo non può essere riconosciuto nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri la fornitura, a titolo gratuito, di alloggi.

Art. 3.

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati ovvero, per eventuali esigenze di gestione diretta di specifici interventi o attività, il Dipartimento della protezione civile, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 9, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34;

decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;

decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e Titolo III;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-*ter*, 29-*quater*, 29-*quinquies*, 29-*sexies*, 29-*septies*, 29-*octies*, 29-*nonies*, 29-*decies*, 29-*undecies*, 29-*terdecies*, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-*bis*, 179, 181, 182, 183, 184, 185-*bis*, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva 2008/98/CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-*bis*, 25, 26, 27, 27-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 146, 147 e 152;

decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8, 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;

decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-*bis*, 3, 5, 6 e 6-*bis*, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 77, 78, 79, 81 e 82;

leggi e disposizioni regionali, provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 76 e all'art. 140 del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui ai commi 4 e 12, lettera *b)*, dell'art. 140 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 140 possono essere derogati.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 140 nonché dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 36/2023, il Commissario delegato e i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo n. 36 del 2023:

22, 29, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedano;

38, 41, comma 4, allegato I.8 (art. 1) e 42 allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

41, comma 12, allo scopo di autorizzare l'affidamento della progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, può essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto;

17, 18, 48, 50, 52, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; per le medesime finalità i soggetti di cui al comma 1 possono procedere in deroga agli articoli 81, 83 e 85 del decreto legislativo n. 36/2023. La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7;

120, allo scopo di consentire modifiche contrattuali e proroghe tecniche anche se non previste nei documenti di gara iniziali e nei contratti stipulati e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 11 e 12 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC, nonché allo scopo di poter incrementare fino al 75% il limite di cui al comma 2 del medesimo articolo.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 140, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 36 del 2023, mediante la banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione dei lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 50 e 76, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti secondo le modalità descritte all'art. 140, comma 7, del decreto legislativo n. 36/2023. Tali operatori, sempre nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, possono essere selezionati nell'ambito degli elenchi risultanti a seguito di manifestazioni di interesse già espletate dal Commissario delegato o dai soggetti attuatori dallo stesso individuati. È facoltà dei soggetti di cui al comma 1 procedere alla realizzazione di parte degli interventi con il sistema dell'economia diretta secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e i soggetti attuatori, previa specifica nei documenti di gara, possono prevedere premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto, dall'art. 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e i soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 110 del decreto legislativo n. 36 del 2023, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni.

Art. 4.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché, gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo art. 25, trasmettendoli al Dipartimento della protezione civile, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo degli eventi calamitosi di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica, per ciascuna misura, la località, le coordinate geografiche WGS84, la descrizione tecnica e la relativa durata in particolare per gli interventi di tipo *d)*, oltre all'indicazione delle singole stime di costo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, utilizzando la modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:

a) per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrità funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;

b) per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00 di contributo assegnabile ad una singola attività economica e produttiva.

4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con propri provvedimenti, inviandone gli elenchi per presa d'atto al Dipartimento della protezione civile.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

6. La modulistica di cui al comma 3 può essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, è inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Materiali litoidi e vegetali

1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i materiali litoidi e vegetali rimossi dal demanio idrico, compreso il demanio lacuale, per interventi diretti ad eliminare situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua, possono essere ceduti, previo nulla osta dell'autorità competente e senza oneri, al comune territorialmente competente per interventi pubblici di ripristino conseguenti alla situazione generata dall'evento, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275. Previo nulla osta dell'autorità competente, inoltre, i materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti, a compensazione degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi stessi, oppure può essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, in relazione ai costi delle attività inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attività svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali asportati, il RUP assicura al Commissario delegato od al soggetto attuatore la corretta valutazione del valore assunto nonché dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide può essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali diversi dal comune.

2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosità dei corsi d'acqua e della viabilità non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano applicazione ai siti che, al momento degli eventi calami-

tosi in rassegna, erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale già oggetto di valutazione da parte della regione o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalità per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 8.

Art. 6.

Procedure di approvazione dei progetti

1. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori dal medesimo individuati provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso.

2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.

4. Per i progetti di interventi e di opere per cui sono previste dalla normativa vigente le procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivo della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a sette giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, alla tutela dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 - è rimessa, quando l'amministrazione dissenziente è un'amministrazione statale, all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, ovvero, negli altri casi, al Capo del Dipartimento della protezione civile, che si esprime entro sette giorni.

Art. 7.

Impiego del volontariato organizzato di protezione civile

1. Per l'impiego delle organizzazioni di volontariato organizzato di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lombardia nelle attività previste dall'art. 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria delle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformità a quanto previsto dall'art. 1.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come disposto con delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2024, nel limite di euro 4.000.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. La Regione Lombardia è autorizzata a trasferire, sulla contabilità speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale di cui in premessa.

4. Con successiva ordinanza, si provvede ad identificare la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 7 agosto 2025 senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.

Art. 10.

Relazioni del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente alle attività espletate ai sensi della presente ordinanza contenente, per ogni misura inserita nel piano degli interventi e nelle eventuali successive rimodulazioni approvate: lo stato di attuazione e la previsione di ultimazione - con motivazione degli eventuali ritardi e criticità - nonché l'avanzamento della relativa erogazione a favore dei soggetti attuatori. La medesima relazione, ove siano trascorsi trenta giorni dall'ultima trasmissione, deve essere presentata contestualmente alla eventuale proposta di rimodulazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, commi 5 e 6.

2. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile una relazione sullo stato di attuazione delle stesse, con il dettaglio, per ogni intervento, dello stato di avanzamento fisico e della spesa nonché del termine previsto dei lavori.

3. Laddove si intenda procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, nella relazione di cui al comma 2 devono essere riportate le previsioni di ultimazione degli interventi nonché le motivazioni che ne hanno impedito la conclusione entro lo stato di vigenza dell'emergenza e l'eventuale ulteriore necessità di avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3, con esplicitazione di quelle ancora ritenute necessarie.

4. Laddove non si ritenga di dover procedere alla richiesta di proroga dello stato di emergenza, la relazione di cui al comma 2 deve contenere gli elementi necessari alla predisposizione dell'ordinanza di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

5. Alla definitiva scadenza dello stato di emergenza il Commissario delegato invia al Dipartimento della protezione civile e ai soggetti eventualmente subentranti per il prosieguo in ordinario delle attività emergenziali, una relazione conclusiva circa lo stato di attuazione del piano degli interventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 2024

Il Capo del Dipartimento: CICILIANO

AVVERTENZA:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it) al seguente link https://www.protezionecivile.gov.it/dipartimento/amministrazione-trasparente/provvedimenti-normativi

24A04723

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 19 gennaio 2024.

Articolazione interna e organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. (Ordinanza n. 21/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto

legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città Metropolitana di Firenze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto l'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che dispone quanto segue: «con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni»;

Preso atto dell'art. 20-*ter*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che dispone quanto segue: «alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, commi 4 e 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico, riferito all'incarico principale con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. [....] Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Vista l'ordinanza n. 4/2023 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Ravvisata la necessità di procedere, nel rispetto dei limiti di cui al richiamato art. 20-*ter*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad una riarticolazione della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione, per le sopraggiunte esigenze di supervisione delle tematiche di tutela ambientale nonché di coordinamento nell'impiego dei fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Dispone:

Art. 1.

Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione

1. La presente ordinanza, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (di seguito denominato «decreto-legge»), disciplina l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (di seguito denominato «Commissario straordinario»), nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023.

2. Alla struttura di supporto è assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 4, del citato decreto-legge.

3. Per l'esercizio delle funzioni di istituto, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, e degli organismi *in house* delle

medesime amministrazioni, attraverso accordi e convenzioni, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge e dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. La struttura di supporto, attraverso gli uffici e le unità di cui alla presente ordinanza, persegue le finalità ed esercita le funzioni di cui all'art. 20-*ter* del decreto-legge.

5. Gli uffici e le unità della struttura di supporto operano nel rispetto delle direttive adottate dal Commissario straordinario, secondo modalità particolari disciplinate con un regolamento di funzionamento interno.

6. La struttura di supporto può avvalersi, altresì, di un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina, secondo quanto previsto dall'art. 20-*ter*, comma 5, del decreto-legge.

7. La struttura di supporto opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

Art. 2.

Organizzazione della struttura di supporto

1. Il Commissario straordinario è l'organo decisionale e di vertice che dirige e coordina le attività della struttura di supporto.

2. La struttura di supporto al Commissario straordinario, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 1, è articolata in uffici e unità per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

3. Gli uffici e le unità della struttura di supporto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attività di supporto al Commissario straordinario, collaborando alla attuazione dei contenuti del decreto ed al perseguimento degli obiettivi in esso contenuti.

4. I responsabili delle varie articolazioni della struttura di supporto al Commissario straordinario sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario, anche in deroga all'art. 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. La struttura di supporto al Commissario straordinario si articola in:

a) ufficio comunicazione;

b) unità legale e contenzioso;

c) responsabile relazioni istituzionali;

d) supervisore tutela ambientale;

e) supervisore attività infrastrutturali;

f) Capo di Gabinetto e coordinatore generale;

g) Gabinetto;

h) ufficio coordinamento generale e analisi dei processi;

i) unità di coordinamento per l'impiego dei fondi PNRR;

j) unità per la programmazione finanziaria e monitoraggio della spesa;

k) unità amministrativa;

l) unità per la gestione dei sistemi informativi;

m) unità infrastrutture ricostruzione privata;

n) unità infrastrutture ricostruzione pubblica.

6. La sede istituzionale operativa del Commissario straordinario e della struttura di supporto è stabilita in Roma Centocelle, aeroporto «Francesco Baracca», presso gli uffici del comando operativo di vertice interforze (via di Centocelle n. 301).

Art. 3.

Organigramma della struttura di supporto

1. Nell'allegato, facente parte integrante della presente ordinanza, è riportato l'organigramma della struttura di supporto. I compiti degli uffici e delle unità della struttura di supporto sono indicati nei successivi articoli.

Art. 4.

Ufficio comunicazione

1. L'ufficio comunicazione assolve le funzioni discendenti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, ovvero si occupa della gestione dei rapporti con i media, del flusso delle informazioni verso gli organi di informazione, della diffusione di messaggi e note stampa, dell'attività di pubblica informazione e di comunicazione, di rassegna stampa, di gestione del sito *web* istituzionale del Commissario straordinario e delle piattaforme *social network* della struttura di supporto. L'ufficio svolge anche funzione di supporto nella gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, proponendo, coordinando e gestendo interviste e servizi giornalistici sulle principali testate nazionali e internazionali.

L'ufficio comunicazione è retto da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a tenente colonnello o grado corrispondente.

Art. 5.

Unità legale e contenzioso

1. L'unità legale e contenzioso fornisce consulenza giuridica al Commissario straordinario e alle articolazioni della struttura di supporto, in tutte le materie che implicano valutazioni di natura legale connesse alle attività di cui il Commissario straordinario è responsabile.

L'unità legale e contenzioso è retta da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, con un grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente per il personale militare delle Forze armate.

Art. 6.

Responsabile relazioni istituzionali

1. È un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a tenente colonnello o grado corrispondente, di consolidata esperienza, che supporta il Commissario straordinario alla ricostruzione nella gestione delle relazioni istituzionali con i soggetti pubblici e privati e con le competenti autorità. L'ufficiale designato svolge anche funzione di supporto al Commissario straordinario nella coordinazione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con i rappresentanti di Governo, del Parlamento e con gli amministratori e le istituzioni locali, finalizzato a garantire un corretto e puntuale flusso informativo relativo alle attività della struttura di supporto.

Art. 7.

Supervisore tutela ambientale

1. È un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, con un grado non inferiore a generale di brigata, di consolidata esperienza maturata nei ranghi del Comando unità forestale, ambientale ed agroalimentare, che supporta il Commissario straordinario alla ricostruzione per le tematiche di tutela ambientale connesse con le attività di ricostruzione dei territori colpiti dai noti eventi alluvionali.

Art. 8.

Supervisore attività infrastrutturali

1. È un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, di consolidata esperienza nel campo infrastrutturale che supporta il Commissario straordinario, supervisionando e verificando, dal punto di vista tecnico infrastrutturale, le attività delle due unità infrastrutturali che si occupano di ricostruzione pubblica e privata.

Art. 9.

Capo di Gabinetto e coordinatore generale

1. È un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente, che indirizza le attività delle unità alle dipendenze e le raccorda alla luce dei compiti attribuiti al Commissario straordinario e delle disposizioni che da lui discendono.

Art. 10.

Gabinetto

1. È l'articolazione responsabile del supporto diretto al Commissario straordinario nella gestione delle tematiche di carattere generale connesse con le funzioni e i compiti attribuiti al Commissario straordinario. È retto dal Capo di Gabinetto e coordinatore generale.

Art. 11.

Ufficio coordinamento generale e analisi dei processi

1. È l'ufficio di cui si avvale il Capo di Gabinetto e Coordinatore generale per l'esame delle tematiche di carattere generale, la pianificazione delle attività, la raccolta e la sistematizzazione dei prodotti delle unità della struttura di supporto e per la produzione dei documenti di interesse trasversale. L'ufficio coordinamento generale e analisi dei processi è retto da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.

Art. 12.

Unità di coordinamento per l'impiego dei fondi PNRR

1. È l'unità responsabile di definire il modello organizzativo per l'attuazione e la realizzazione degli interventi, di competenza del Commissario straordinario alla ricostruzione, finanziati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) disciplinato dal regolamento del Parlamento europeo (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021 relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (*Next generation UE*).

Predispone, altresì, i documenti di indirizzo, manualistica e linee guida a cui le parti dovranno attenersi per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei *milestone* e *target* e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.

L'unità di coordinamento per l'impiego dei fondi PNRR è retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a tenente colonnello o grado corrispondente.

Art. 13.

Unità per la programmazione finanziaria ed il monitoraggio della spesa

1. L'unità per la programmazione finanziaria e il monitoraggio della spesa si occupa:

a) delle attività di programmazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario straordinario, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale;

b) del monitoraggio del corretto andamento della spesa;

c) delle attività di rendicontazione dal punto di vista finanziario.

L'unità per la programmazione finanziaria ed il monitoraggio della spesa è retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a tenente colonnello o grado corrispondente.

Art. 14.

Unità amministrativa

1. L'unità amministrativa della struttura di supporto provvede:

a) alla gestione amministrativa delle risorse finanziarie rese disponibili;

b) alla rendicontazione contabile delle risorse finanziarie rese disponibili;

c) alla predisposizione degli accordi di collaborazione e al convenzionamento per il raggiungimento, a vario titolo, dei fini istituzionali attribuiti al Commissario straordinario;

d) alla esecuzione delle procedure contrattuali eventualmente da svolgere nell'ambito delle attività di cui all'art. 20-*ter* del decreto-legge.

L'unità amministrativa è retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.

Art. 15.

Unità per la gestione dei sistemi informativi

1. L'unità per la gestione dei sistemi informativi è la componente preposta alla gestione tecnico-operativa dei sistemi informativi in uso nella struttura di supporto ed è il naturale collegamento con le strutture pubbliche o private con le quali è necessario sviluppare attività informatiche.

L'unità per la gestione dei sistemi informativi è retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.

Art. 16.

Unità infrastrutture ricostruzione privata

1. L'unità infrastrutture ricostruzione privata, coordina e controlla l'esecuzione della ricostruzione privata, secondo i contenuti del decreto-legge.

L'unità infrastrutture ricostruzione privata è retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.

Art. 17.

Unità infrastrutture ricostruzione pubblica

1. L'unità infrastrutture ricostruzione pubblica, coordina e controlla l'esecuzione della ricostruzione pubblica, secondo i contenuti del decreto-legge.

L'unità infrastrutture ricostruzione pubblica è retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.

Art. 18.

Trattamento economico del personale militare del Ministero della difesa assegnato alla struttura di supporto.

1. Il personale militare assegnato alla struttura di supporto in impiego congiunto con il Ministero della difesa, previa convenzione con la citata amministrazione, nella misura massima di sessanta unità, conserva il trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico del Ministero della difesa.

2. Al citato personale militare compete l'indennità di cui al comma 3, quale trattamento accessorio aggiuntivo rispetto al trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione al secondo incarico assolto dal personale militare assegnato alla struttura di supporto.

3. L'indennità è prevista per remunerare le particolari condizioni di impiego del personale militare assegnato alla struttura di supporto in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti dal decreto-legge ed è determinata, in misura fissa, in:

a) duemilaquattrocento euro mensili, per il personale militare cui è attribuito, con provvedimento del Commissario straordinario, l'incarico di «Capo di Gabinetto e coordinatore generale», «supervisore», «capo ufficio» e «capo unità»;

b) duemiladuecentocinquanta euro mensili, per il personale militare cui è attribuito, con provvedimento del Commissario straordinario, l'incarico di «responsabile di settore»;

c) duemilacento euro mensili, per il personale militare cui è attribuito, con provvedimento del Commissario straordinario, l'incarico di «addetto di settore».

4. L'indennità di cui al comma 3 non spetta nei casi di assenze che danno luogo alla rideterminazione delle indennità previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura pari a:

a) ottanta euro giornalieri, per il personale di cui al comma 3, lettera *a)*;

b) settantacinque euro giornalieri, per il personale di cui al comma 3, lettera *b)*;

c) settanta euro giornalieri, per il personale di cui al comma 3, lettera *c)*.

Nei casi di fruizione di licenza ordinaria al personale è sospesa la corresponsione dell'indennità di cui al comma 3 del presente articolo qualora il periodo di assenza sia superiore a quindici giorni continuativi.

5. La misura dell'indennità di cui al comma 3 è da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e, sul piano previdenziale, ha effetto esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data del relativo riconoscimento.

6. Il pagamento dell'indennità avviene mensilmente a cura del Dicastero della difesa con il sistema di pagamento del cedolino unico, utilizzando le procedure in uso alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri.

7. Il percepimento dell'indennità compete per tutto il periodo di assegnazione alla struttura di supporto, sancito con provvedimento del Commissario straordinario.

8. L'eventuale erogazione non dovuta sarà recuperata entro il termine di sei mesi mediante compensazione sulle successive spettanze erogate a diverso titolo.

9. Il personale sarà reso edotto ed informato circa le modalità di erogazione del trattamento economico accessorio aggiuntivo di cui al presente articolo.

Art. 19.

Oneri di funzionamento della struttura di supporto

1. Le risorse necessarie per assicurare il funzionamento generale della struttura di supporto, per il compenso del Commissario straordinario, per il trattamento economico accessorio, di cui all'art. 9, commi 4 e 5-*ter*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, del personale dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, per il pagamento del trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla medesima struttura, di cui all'art. 20-*ter*, comma 4 del decreto-legge, nonché per consentire l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 20-*ter*, comma 8, del decreto-legge, sono tratte dalle disponibilità finanziarie assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nei limiti previsti dall'art. 20-*ter*, comma 10, del medesimo decreto-legge.

Art. 20.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede nei limiti di quanto previsto all'art. 20-*ter*, comma 6, del decreto-legge.

Art. 21.

Efficacia

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della protezione civile.

Roma, 19 gennaio 2024

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 318

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze/

24A04716

ORDINANZA 9 aprile 2024.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 11/2023 del 25 ottobre 2023 e all'ordinanza n. 14/2023 del 3 novembre 2023. (Ordinanza n. 23/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole», a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *i)* della legge 7 marzo 2003, n. 38, e concernente, specificatamente gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21 novembre 2012, n. 1151/2012, recante «regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento della Commissione europea 17 giugno 2014, n. 651/2014, recante «Categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679/2016, recante «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;

Visto il regolamento della Commissione europea 2 luglio 2020, n. 972/2020, recante «Modifica al regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 8 febbraio 2023, n. 64591, recante «Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2023»;

Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»;

Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;

Visto il decreto 3 maggio 2023 con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2023, n. 999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato commissario straordinario alla ricostruzione, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023 con foglio n. 2026;

Vista l'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Vista l'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in pari data, foglio n. 2785, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si definiscono i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione di contributi alle imprese titolari di attività economiche e produttive ovvero agricole situate, ai sensi dell'art. 20-*bis* del citato decreto-legge convertito, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in pari data, foglio n. 2948, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge

31 luglio 2023, n. 100, si definiscono i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione di contributi agli immobili di edilizia abitativa e le relative pertinenze, situate, ai sensi dell'art. 20-*bis* del citato decreto-legge convertito, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Visto l'art. 15 (Disposizioni urgenti per l'attività di ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023) del decreto-legge del 9 dicembre 2023, n. 181;

Visto l'art. 16 (Deroga ai requisiti minimi di efficienza per la ricostruzione a seguito di alluvione) del decreto-legge del 9 dicembre 2023, n. 181;

Vista l'ordinanza n. 20/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, emanata in data 15 gennaio 2024, con la quale si disciplina la determinazione dei costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo, di cui all'art. 3, comma 1, lettera *aa)* dell'ordinanza n. 11/2023, da riconoscere alle imprese agricole;

Ravvisata l'opportunità di rivedere alcune modalità attuative delle ordinanze n. 11/2023 e n. 14/2023 al fine di assicurare in maniera più celere il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3 dell'art. 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in relazione alla tipologia di interventi e danni subiti agli immobili di edilizia abitativa e relativa pertinenze in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 11/2023 emanata in data 25 ottobre 2023

1. Modifiche e integrazioni all'art. 1:

a) al comma 2, dopo le parole «... comma 1,» sono eliminate le parole «lettera *b)*,»;

b) al comma 2, alla fine del periodo, il numero «2» è sostituito dal numero «1»;

c) al comma 3, lettera *a)*, la frase dalle parole «beni mobili strumentali» fino alla parola «impianti» è sostituita dalla seguente frase «beni strumentali: i beni mobili e immobili, funzionali allo svolgimento dell'attività dell'impresa, ivi compresi macchinari, automezzi, mobili ed arredi, terreni, impianti e».

2. Integrazioni all'art. 2:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo il punto 2) è inserito il punto «3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate.»;

b) al comma 1, lettera *b)*, dopo il punto 2) è inserito il punto «3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate.».

3. Modifiche e integrazioni all'art. 3, comma 1:

a) alla lettera *d)*, il punto 5) è così riscritto «pertinenze, comprese le recinzioni, per la quota di proprietà ove le stesse siano direttamente funzionali all'attività economica e produttiva (ad esempio: magazzini). In fase di presentazione dell'istanza dovrà essere specificato l'eventuale richiesta di contributo per la parte non destinata all'attività economica e produttiva che non rientra nel computato totale del contributo;

b) in coda alla lettera *l)*, è inserita la seguente frase «, o con produzione arborea e arbustiva di tipologia differente dalla preesistente nel caso in cui, per esigenze di carattere agronomico (a titolo di esempio per causa dell'insalubrità del terreno), non sia possibile il reimpianto della medesima specie e/o varietà e/o non necessariamente della stessa tipologia e/o schema di allevamento per oggettive esigenze agronomiche e/o tecniche e/o economiche, dandone giustificazione nella prevista perizia asseverata. Il costo ammissibile a contributo non potrà in nessun caso eccedere quello che sarebbe stato riconosciuto nel caso di ripristino dello «*status quo ante*»;

c) la lettera *m)*, è così riscritta «il ripristino di reti di protezione e/o teli antipioggia, antigrandine, serre, tunnel e impianti antibrina come risultante dall'inventario ovvero di cui risulti certificata la preesistenza, o per la realizzazione di nuovi manufatti nel caso in cui non risulti tecnicamente possibile e/o conveniente ripristinare quelli danneggiati. In tale caso, il tecnico dovrà debitamente giustificare le ragioni oggettive a supporto che dovranno essere espressamente indicate nella prevista perizia asseverata;»;

d) la lettera *t)* è così riscritta «i danni economici subiti da prodotti già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018;»;

e) alla lettera *x)* al termine, dopo «asseverata» è inserita la frase «ad esclusione delle produzioni agricole di cui all'allegato 1 n. 1 del TFUE»;

f) alla lettera *y)* è eliminato il periodo: «esclusivamente per i beni e i materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri;

g) dopo la lettera *aa)* è aggiunta la seguente lettera «*bb)* lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali nonché per le attività di cui alla lettera *u)* e *v)* del presente articolo. Tali lavori in economia potranno essere ammessi a contributo se il costo sostenuto per la manodopera utilizzata nonché le spese per acqui-

sto dei materiali sono realizzati direttamente dal titolare/i dell'impresa e/o suoi coadiuvanti e/o con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro.».

4. Modifiche all'art. 3, comma 4, è eliminata la frase «e deve basarsi sul costo di riparazione o, nel caso di sostituzione di tali beni, sul valore economico prima dell'evento.».

5. Modifiche all'art. 3, comma 5, la lettera *a)* è così riscritta «riparazione, il valore della riparazione non deve superare il costo di sostituzione del bene danneggiato;».

6. Integrazioni all'art. 3, comma 7, lettera *a)*, alla fine del punto 2) è aggiunto il seguente periodo: «Il contributo minimo che sarà riconosciuto per la perizia è pari a euro 750,00 (settecentocinquanta/00);».

7. Dopo l'art. 3 è inserito il seguente: «Art. 3-*bis* (Deroghe). — 1. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, al fine di consentire un rapido rientro alle normali condizioni di vita e di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei pareri, i comuni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della disciplina edilizia, possono provvedere in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, nei casi in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di un'amministrazione diversa dal comune, necessario ai fini del perfezionamento del titolo edilizio, lo sportello unico indice, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, una conferenza dei servizi semplificata anche in modalità asincrona da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo».

8. Modifiche e integrazioni all'art. 4:

a) al comma 1, lettera *a)* è stralciato il seguente periodo «o nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività e i relativi interventi di ripristino non migliorino e/o incrementino le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio ed efficienza;»;

b) al comma 2, dopo le parole «alla lettera *aa)*» sono inserite le parole «e *bb)*»;

c) il comma 3 è così riscritto: «La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo non è accertata nei controlli per le richieste di finanziamento, con riferimento agli interventi di ripristino, che non richiedono la presentazione di una pratica edilizia costituendo attività edilizia libera a norma del decreto 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante "Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222". Il Commissario straordinario, in tali casi, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, acquisendo la documentazione necessaria presso i comuni competenti, al fine di verificare la regolarità edilizia dell'immobile danneggiato oggetto di intervento. In tali casi, i comuni interessati provvederanno al rilascio della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli, richiedendo al privato, se necessario, integrazione documentale. Laddove, in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarità, il contributo non sarà erogato ovvero, in caso di erogazione, anche parziale, già avvenuta, si procederà ai sensi dell'art. 20-*septies*, comma 5 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, analogamente ai casi di concessione di contributi in carenza dei necessari presupposti.».

9. Modifiche all'art. 5, comma 7 le parole «30 (trenta)» sono sostituite con le parole «60 (sessanta)».

10. Modifiche all'art. 6:

a) al comma 1, dopo la parola «imprese» sono aggiunte le seguenti parole «, ovvero i soggetti beneficiari,»;

b) al comma 1, lettera *g)* le parole «al fatturato» sono sostituite con le seguenti parole «ai ricavi delle vendite e delle prestazioni»;

c) il comma 2 è così riscritto: «Tutte le condizioni di cui al comma 1 devono sussistere alla data della presentazione della domanda di contributo, a pena di inammissibilità della stessa, e alla data di rendicontazione delle spese, a pena di revoca dei contributi concessi e/o erogati;»;

d) al comma 4 la frase «se e in quanto esistenti delle prefetture territorialmente competenti» è sostituita dal seguente periodo «ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - art. 1, comma 53 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni), ove tali disposizioni ne prevedano l'obbligatorietà, fatti salvi i casi di lavori già realizzati alla data del 25 ottobre 2023.».

11. Integrazioni all'art. 7: dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

«4. Per i danni nelle parti comuni condominiali, la domanda di contributo è presentata dall'amministratore del condominio, che dovrà allegare alla domanda apposito verbale di assemblea condominiale costituita ai sensi delle maggioranze previste dal codice civile in relazione alla natura dei lavori, con indicazione delle quote millesimali di ciascun proprietario ed esplicitazione chiara del mandato attribuito all'amministratore per la presentazione

della domanda. La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al condominio, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.

5. Per i danni nelle parti comuni per i quali non è obbligatoria la nomina dell'amministratore, la domanda di contributo è presentata da uno dei proprietari, munito di procura speciale da parte di tutti i proprietari delle unità immobiliari (modello in allegato 8 alla presente ordinanza). La rendicontazione dei lavori e delle spese deve essere fatturata al proprietario che ha ricevuto la procura speciale, a cui sarà erogato il contributo spettante nella sua interezza, a conclusione dei lavori.».

12. Modifiche all'art. 9, comma 3, lettera *b)*, al punto 8) dopo le parole «dell'immobile» sono aggiunte le parole «ove previsto» ed è eliminato il periodo «quando necessario ai sensi dell'art. 4, comma 3 della presente ordinanza;».

13. Modifiche all'art. 10:

a) al comma 4, il numero «1» è sostituito dal numero «2»;

b) al comma 5, il numero «3» è sostituito dal numero «4»;

c) il comma 6 è così riscritto: «Non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento totale o parziale del ramo di azienda, ovvero di fusione o scissione, successivamente all'evento alluvionale, qualora il soggetto subentrante dichiari di continuare, nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi, l'attività d'impresa. Il trasferimento, totale o parziale del ramo d'azienda, dovrà risultare da atto pubblico nel quale il cedente dovrà dichiarare di non aver percepito alcun indennizzo o contributo, di qualunque natura, ovvero di averlo percepito o di aver presentato istanza per percepirlo, precisando importo richiesto, ente o società erogatrice. La mancata indicazione nell'atto pubblico delle dichiarazioni di cui al precedente periodo sarà comunque considerata espressione della mancata percezione di contributi, ovvero indennizzi, di qualunque natura, nonché di non aver presentato istanze per il loro ottenimento, configurandosi, ai fini del presente comma, quale dichiarazione implicita. Il cedente è ritenuto responsabile per le dichiarazioni, esplicite o implicite, riportate nel citato atto pubblico. Altresì, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 nei casi di trasferimento dell'attività della cooperativa ad altra cooperativa sociale rientrante tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381, che abbia sede operativa nel territorio della regione interessata dagli eventi calamitosi».

14. Modifiche e integrazioni all'art. 11:

a) il primo periodo del comma 2 è così riscritto «I comuni, all'avvio dell'istruttoria, devono altresì verificare, ove necessario e a esclusione delle attività in edilizia libera previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, lo stato legittimo del fabbricato o della porzione di fabbricato, anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. *Omissis*»;

b) il comma 3 è così riscritto: «I comuni completano le verifiche di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle domande che, non presentando vizi o difformità rispetto ai criteri indicati nella presente ordinanza, sono considerate ricevibili. Qualora all'esito dell'istruttoria di cui al comma 2 si riscontrino difformità rispetto ai requisiti necessari per l'ammissibilità dell'istanza di concessione dei contributi, il suddetto termine di trenta giorni è interrotto e i comuni provvedono a notificare attraverso richiesta di integrazioni, al soggetto interessato i vizi e le difformità ostative all'accoglimento della domanda, dando un tempo di dieci giorni al fine di regolarizzare la propria posizione, anche a mezzo di integrazione documentale, per l'eventuale ottenimento dell'esito positivo dell'istruttoria. All'esito della mancata, parziale o infruttuosa integrazione o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni ed integrazioni, a inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro dieci giorni dal suddetto preavviso.»;

c) al comma 5, tra le parole «All'esito ... delle verifiche» è aggiunta la parola «positivo». Nell'ultimo periodo, la frase «Se la domanda non è ricevibile viene respinta» è così sostituita «All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata o parziale risposta del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 successive modificazioni ed integrazioni, a inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazioni al soggetto interessato e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro dieci giorni dal suddetto preavviso.»;

d) al comma 6 è eliminata la frase «ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241,».

15. Modifiche all'art. 12, il comma 4 è così riscritto: «Entro il termine di 18 mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, dalla notifica del decreto di concessione, l'impresa beneficiaria dovrà presentare, per il tramite della piattaforma informatica all'uopo implementata, al comune territorialmente competente tutta la documentazione tecnica comprovante l'avvenuta realizzazione degli interventi, nonché le fatture anche in formato cartaceo, ovvero copia di cortesia, relative all'ultimazione dei lavori e ogni altra documentazione, valida ai fini fiscali e debitamente quietanzata, comprovante le spese sostenute nonché i relativi mezzi di pagamento (bonifici bancari o postali, ovvero altro strumento di pagamento consentito nei circuiti bancari, che ne consenta la tracciabilità ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136). Il termine concesso per la rendicontazione finale delle spese di 18 mesi, o del maggior tempo eventualmente concesso, può essere prorogato, su istanza motivata degli interessati, previa valutazione con apposita determinazione del comune, che la propone al Commissario straordinario»;

16. Modifiche all'art. 14, comma 4, lettera *f)*, la parola «non» è eliminata. Dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente lettera «*i)* il beneficiario, entro i tre anni dalla data di erogazione del saldo del contributo:

1) cessi o delocalizzi l'attività produttiva al di fuori dei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza;

2) modifichi o alteri la natura dei beni indennizzati;

3) alieni o dismetta dal processo produttivo i beni indennizzati.».

17. Conseguentemente alle modifiche apportate dalla presente ordinanza:

a) all'allegato 1, relativo alla domanda di contributo:

1) alla sezione 3, lettera *d)*, punto 5) dopo la parola «pertinenze» è inserito «comprese le recinzioni, per la quota di proprietà»; è eliminato il periodo «ovvero nel caso in cui le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato; per la definizione di unità strutturale, si rinvia alle norme tecniche di costruzione (NTC 2018 e successive modificazioni ed integrazioni)»;

2) in coda alla lettera *l)* è inserito «, o con produzione arborea e arbustiva di tipologia differente dalla preesistente nel caso in cui, per esigenze di carattere agronomico (a titolo di esempio per causa dell'insalubrità del terreno), non sia possibile il reimpianto della medesima specie e/o varietà e/o non necessariamente della stessa tipologia e/o schema di allevamento per oggettive esigenze agronomiche e/o tecniche e/o economiche, dandone giustificazione nella prevista perizia asseverata. Il costo ammissibile a contributo non potrà in nessun caso eccedere quello che sarebbe stato riconosciuto nel caso di ripristino dello «*status quo ante*»;

3) in coda alla lettera *m)* è inserito «o per la realizzazione di nuovi manufatti nel caso in cui non risulti tecnicamente possibile e/o conveniente ripristinare quelli danneggiati. In tale caso il tecnico dovrà debitamente giustificare le ragioni oggettive a supporto che dovranno essere espressamente indicate nella prevista perizia asseverata;»;

4) la lettera *t)* è così riscritta «i danni economici subiti da prodotti già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE) n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018;»;

5) alla lettera *y)* è eliminata la frase «, con particolare riferimento ai beni e materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri»;

6) dopo la lettera *aa)* è inserita la seguente frase «*bb)* lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali nonché per le attività di cui alla lettera *u)* e *v)* del presente articolo. Tali lavori in economia potranno essere ammessi a contributo se il costo sostenuto per la manodopera utilizzata nonché le spese per acquisto dei materiali sono realizzati con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro.»;

7) dopo la sezione 4 è aggiunta la «SEZIONE 4 bis - Stato del terreno

Alla data della presente dichiarazione, il terreno è:

danneggiato

ripristinato

in parte

totalmente»;

8) alla sezione 7, lettera *a)*, è eliminato il periodo «o nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato, sede dell'attività e i relativi interventi di ripristino non migliorino e/o incrementino le caratteristiche fisico-meccaniche in termini strutturali, di impianti, energetici consentendo risparmio ed efficienza»;

9) alla lettera *k)*, dopo la parola «*aa)*» sono aggiunte «e *bb)*»;

10) alla sezione 8, nella tabella al punto 2), dopo la riga «come da sez. 3 lettera *aa)*» è aggiunta la riga «come da sez. 3 lettera *bb)*»;

11) dopo la sezione 8, alla voce dichiara di essere consapevole, nel secondo alinea è eliminata la frase «il cui importo complessivo non è superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00) e»;

b) all'allegato 3, relativo alla perizia tecnica:

1) nella parte B, alla sezione 4, lettera *d)*, punto 5), dopo la parola «pertinenze» è inserito «comprese le recinzioni, per la quota di proprietà»; è eliminato il periodo «ovvero nel caso in cui le stesse non si configurino come distinte unità strutturali rispetto al fabbricato; per la definizione di unità strutturale, si rinvia alle norme tecniche di costruzione (NTC 2018 e successive modificazioni ed integrazioni)»;

2) in coda alla lettera *l)* è inserito «o con produzione arborea e arbustiva di tipologia differente dalla preesistente nel caso in cui, per esigenze di carattere agronomico (a titolo di esempio per causa dell'insalubrità del terreno), non sia possibile il reimpianto della medesima specie e/o varietà e/o non necessariamente della stessa tipologia e/o schema di allevamento per oggettive esigenze agronomiche e/o tecniche e/o economiche, dandone giustificazione nella prevista perizia asseverata. Il costo ammissibile a contributo non potrà in nessun caso eccedere quello che sarebbe stato riconosciuto nel caso di ripristino dello «*status quo ante*»;

3) in coda alla lettera *m)* è inserito «o per la realizzazione di nuovi manufatti nel caso in cui non risulti tecnicamente possibile e/o conveniente ripristinare quelli danneggiati. In tale caso il tecnico dovrà debitamente giustificare le ragioni oggettive a supporto che dovranno essere espressamente indicate nella prevista perizia asseverata;»;

4) la lettera *t)* è così riscritta «i danni economici subiti da prodotti già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari e degli articoli 104 del regolamento (UE)

n. 1038/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018;»;

5) alla lettera *y)* è eliminata la frase «, con particolare riferimento ai beni e materiali di aziende della filiera delle costruzioni depositati presso i cantieri»;

6) dopo la lettera *aa)* è inserita la seguente «*bb)* lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali nonché per le attività di cui alla lettera *u)* e *v)* del presente articolo. Tali lavori in economia potranno essere ammessi a contributo se il costo sostenuto per la manodopera utilizzata nonché le spese per acquisto dei materiali sono realizzati con l'impiego di maestranze proprie, nei limiti delle mansioni attribuite e come risultanti da idonea documentazione giustificativa del rapporto di lavoro.»;

7) alla sezione 5), la lettera *t)* è così riscritta: «danni economici subiti da prodotti già raccolti e in corso di stagionatura/affinamento, maturazione nel caso del vino ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, ... (come da sez. 4 lettera *t)*»;

8) dopo la lettera *aa)* è inserita la seguente «*bb)* lavori in economia per il ripristino dei beni immobili e mobili strumentali ... come da sez. 4 lettera *bb)*;

9) nella Parte C, sezione 6, interventi di ripristino dell'immobile, dopo la lettera «*aa)*» è aggiunta la lettera «*bb)*».

Art. 2.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 14/2023 emanata in data 3 novembre 2023

1. Modifiche e integrazioni all'art. 1, il comma 2 è così riscritto: «Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano anche:

a) agli edifici che comprendono anche unità immobiliari non adibite ad uso residenziale, purché all'interno dell'edificio sia compresa almeno una unità immobiliare adibita a residenza limitatamente alle parti comuni;

b) agli edifici/unità immobiliari aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale di proprietà di persone fisiche sfitte alla data dell'evento;

c) agli edifici/unità immobiliari aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale di proprietà di persone fisiche, che alla data dell'evento, risultavano nella disponibilità di imprese, persone giuridiche, enti e/o associazioni sulla base di un valido titolo regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo) qualora l'affittuario abbia delegato il proprietario alla presentazione della domanda di contributo o qualora il titolo di disponibilità si sia risolto;

d) alle unità immobiliari di proprietà di persone fisiche non aventi natura pertinenziale rispetto alla unità immobiliare;

e) ai terreni agricoli di proprietà di persone fisiche che, alla data dell'evento risultavano affittati ad aziende produttive o agricole con contratto regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo) qualora l'affittuario non intenda presentare la domanda di contributo.».

2. Integrazioni all'art. 2:

a) al comma 2 dopo le parole «già riconosciuta,» sono inserite le parole «per i medesimi interventi»;

b) al comma 3:

a) le parole «ad uso abitativo e relative pertinenze» sono sostituite con le parole «di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 1»;

b) alla lettera *a)*, dopo il punto 2) è inserito il punto «3) in unica soluzione, qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate;»;

c) alla lettera *b)* al punto 2) dopo le parole «totale delle spese» sono inserite le parole «e dei relativi controlli»;

d) alla lettera *b)*, è eliminata la frase «In tale ambito, al fine di consentire un rapido ripristino funzionale degli edifici, saranno considerati prioritari i casi delle parti comuni condominiali.»;

e) alla lettera *b)*, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente punto «3) in unica soluzione, a conclusione della rendicontazione totale delle spese e dei relativi controlli, qualora siano stati già realizzati tutti gli interventi per cui si chiede il contributo e le relative spese debitamente quietanziate.».

3. Integrazioni all'art. 3:

a) al comma 1, lettera *a)*, punto 6) dopo la parola «pertinenze» è inserita la frase «comprese le recinzioni, per la quota di proprietà»;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

«6-*bis*. La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che abbiano acquisito la proprietà dell'immobile danneggiato dall'evento alluvionale per successione ereditaria.

6-*ter*. La domanda di contributo può essere presentata anche da coloro che alla data dell'evento rivestivano la qualifica di promissari acquirenti purché il contratto preliminare di vendita sia stato stipulato prima della data degli eventi del 1° maggio 2023 e nei centottanta giorni successi a tale data il contratto definitivo di vendita sia stato regolarmente registrato e trascritto.»;

c) al comma 8, in coda alla lettera *d)* è aggiunto il seguente periodo «Il contributo minimo che sarà riconosciuto per la perizia è pari a euro 750,00 (settecentocinquanta/00).»;

d) al comma 8, ultimo capoverso, le parole «al netto dell'IVA e» sono sostituite da «al lordo dell'IVA e cassa professionisti e»;

e) dopo l'art. 3 è inserito il seguente: «Art. 3-*bis* (Deroghe). — 1. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, al fine di consentire un rapido rientro alle normali condizioni di vita e di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei pareri, i comuni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della disciplina edilizia, possono provvedere in deroga alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, nei casi in cui occorra acquisire anche un solo atto di assenso, comunque denominato, di competenza di un'amministrazione diversa dal comune, necessario ai fini del perfezionamento del titolo edilizio, lo sportello unico indice, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi, una conferenza dei servizi semplificata anche in modalità asincrona da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.».

4. Modifiche all'art. 4:

a) al comma 1, lettera *a)* sono eliminate le parole «di una persona fisica o»;

b) il comma 3 è così riscritto: «La causa di esclusione dall'accesso al contributo di cui al comma 1, lettera *c)*, del presente articolo non è accertata nei controlli per le richieste di finanziamento, con riferimento agli interventi di ripristino, che non richiedano la presentazione di una pratica edilizia costituendo attività di edilizia libera, a norma del decreto 2 marzo 2018 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222». Il commissario straordinario, in tali casi, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione, acquisendo la documentazione necessaria presso i comuni competenti al fine di verificare la regolarità edilizia dell'immobile danneggiato oggetto di intervento. In tali casi, i comuni interessati provvederanno al rilascio della documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli, richiedendo al privato, se necessario, integrazione documentale. Laddove, in esito a tali controlli dovessero emergere irregolarità, il contributo non sarà erogato ovvero, in caso di erogazione, anche parziale, già avvenuta, si procederà ai sensi dell'art. 20-*septies*, comma 5 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, analogamente ai casi di concessione di contributi in carenza dei necessari presupposti».

5. Integrazioni all'art. 5:

a) al comma 2, dopo la lettera *b)* è aggiunta la lettera «*c)* persone fisiche proprietarie di immobili o terreni agricoli sui quali, alla data dell'evento, insistevano attività condotte da terzi con contratto regolarmente registrato (da allegare alla domanda di contributo), a condizione che il titolo di disponibilità sia stato risolto ovvero il proprietario sia stato autorizzato dal conduttore ad effettuare i lavori di ripristino.»;

b) al comma 4 le parole «30 (trenta)» sono sostituite con le parole «60 (sessanta)».

6. Modifiche ed integrazioni all'art. 6, al comma 3, la frase «sottoscritto da parte di tutti i proprietari del condominio» è sostituita dalla seguente «costituita ai sensi delle maggioranze previste dal codice civile in relazione alla natura dei lavori».

7. Modifiche ed integrazioni all'art. 8, comma 4, lettera *b)*:

a) al punto 1) dopo la parola «comma» il numero «2» è sostituita dal numero «3».;

b) al punto 7), dopo la parola «immobile» sono aggiunte le parole «ove previsto»;

c) in coda al punto 7) la frase «(questi ultimi quando necessario ai sensi dell'art. 4, comma 2 della presente ordinanza)» è stralciata.

8. Modifiche ed integrazioni all'art. 9:

a) il primo periodo del comma 2 è così riscritto «I comuni, all'avvio dell'istruttoria, devono altresì verificare, ove necessario e a esclusione delle attività in edilizia libera previste dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni, lo stato legittimo del fabbricato o della porzione di fabbricato e relative pertinenze, ovvero quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera *c)*, anche con riferimento alle tolleranze costruttive e alle sanatorie accertate nell'ambito del titolo abilitativo previsto per le opere di ripristino e ricostruzione, l'assenza di procedure sanzionatorie o di sanatoria in corso e l'inesistenza di vincoli di inedificabilità assoluta. *Omissis*»;

b) al comma 2, dopo la lettera *b)* è inserita la lettera «*c)* il richiedente non sia stato destinatario per lo stesso immobile di altri contributi concessi a titolo di risarcimento, anche parziale, per gli stessi interventi, indicandone l'ammontare eventualmente già erogato»;

c) al comma 3 la frase «, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni,» è sostituita con la seguente «attraverso richiesta di integrazioni»;

d) al comma 3, l'ultimo periodo è così riscritto «All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modificazioni ed integrazioni, ad inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato, e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro dieci giorni dal suddetto preavviso.»;

e) al comma 5, tra le parole «All'esito ... delle verifiche» è aggiunta la parola «positivo»;

f) al comma 5, gli ultimi due periodi sono così riscritti:

«In caso di esigenze di approfondimento istruttorio, il suddetto termine di trenta giorni è interrotto e il comune, provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di trenta giorni per il riscontro, i vizi, le difformità o le esigenze di integrazioni documentali necessarie per consentire la finalizzazione dell'istruttoria.

All'esito delle infruttuose integrazioni o della mancata risposta da parte del soggetto interessato, i comuni provvedono, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, successive modificazioni ed integrazioni, ad inviare il preavviso di rigetto della stessa, dandone comunicazione al soggetto interessato, e al successivo rigetto a seguito di mancata o infruttuosa risposta entro dieci giorni dal suddetto preavviso.»;

g) al comma 6 è eliminata la frase «, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241,».

9. Modifiche ed integrazioni all'art. 10:

a) al comma 3, lettera *c)* la frase «se e in quanto esistenti delle prefetture territorialmente competenti» è sostituita dalla seguente «ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - art. 1, comma 53 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2013 e successive modificazioni ed integrazioni), ove tali disposizioni ne prevedano l'obbligatorietà»;

b) al comma 3, lettera *c)* le parole «e fatturati» sono eliminate;

c) al comma 4, le parole «la fattura relativa» sono sostituite con la frase «le fatture anche in formato cartaceo, ovvero copia di cortesia, relative»;

d) al comma 4, dopo le parole «*omissis* ... che ne consenta la tracciabilità)» è inserita la frase «; sono ammessi pagamenti effettuati dai parenti e affini fino al 2° grado del soggetto beneficiario, nonché dei conviventi *more uxorio*.».

10. Integrazioni all'art. 11, al comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la lettera «*c)* provvedere a rientrare nell'abitazione entro 3 mesi dalla fine lavori, o dalla recuperata utilizzabilità nel caso di interventi di edilizia libera, presentando una dichiarazione sullo stato dell'occupazione, qualora lo stesso beneficiario o altri soggetti usufruiscano di misure relative all'autonoma sistemazione o di alloggi resi disponibili nell'ambito dello stato di emergenza in relazione allo stesso immobile.».

11. Conseguentemente alle modifiche apportate dalla presente ordinanza:

a) all'allegato 1, relativo alla domanda di contributo:

1) nella dichiarazione sostitutiva di certificato/atto notorio e prima della sezione 2, sono aggiunti i seguenti punti «erede di _____; promissario acquirente, contratto preliminare di vendita stipulato il ___/___/___ e contratto definitivo di vendita registrato e trascritto il ___/___/___»;

2) alla sezione 2, punto 6., dopo la parola «pertinenze» sono inserite le seguenti parole «comprese le recinzioni, per la quota di proprietà»;

3) alla sezione 2, alla lettera *j)* la parola «netto» è sostituita con «lordo» e dopo IVA è inserita la seguente «e cassa professionisti»;

4) alla sezione 3 dopo garage è inserito «altro (specificare: _____)»;

5) alla sezione 5, alla lettera *a)* sono eliminate le parole «di una persona fisica o»;

6) dopo la sezione 7, alla voce dichiara di essere consapevole, nel secondo alinea è eliminata la frase «il cui importo complessivo non è superiore a euro 30.000,00 (trentamila/00) e»;

7) alla DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, nell'elenco ALLEGATO E/O DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE SOLO SE RICORRE IL CASO, dopo «Fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità» aggiungere:

Contratto preliminare di vendita

Contratto definitivo di vendita

Verbale assemblea di condominio

b) all'allegato 3, relativo allo schema di perizia tecnica:

1) alla sezione 2, al primo periodo dopo la parola «calamitosi,» è inserita «avente destinazione d'uso (specificare: _____)»;

2) alla sezione 3, è eliminata la parola «residenziale» dove presente;

3) alla sezione 3 la frase «se è stata realizzata in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, è stata conseguita, alla data dell'evento calamitoso la sanatoria ... *omissis*» è modificata in «se è stata realizzata in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, è stata conseguita, alla data della domanda la sanatoria ai sensi ... *omissis*»;

4) alla sezione 4, è eliminata la parola «residenziale» dove presente;

5) alla sezione 4, alla lettera *a)*, punto 6., dopo la parola «pertinenze» sono inserite «comprese le recinzioni, per la quota di proprietà»;

6) alla sezione 4, al punto *j)* la parola «netto» è sostituita con «lordo» e dopo IVA è inserita la seguente «e cassa professionisti».

Roma, 9 aprile 2024

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1156

AVVERTENZA:

La versione integrale della ordinanza sarà consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze

24A04711

ORDINANZA 19 aprile 2024.

Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna. (Ordinanza n. 24/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Viste l'ordinanza n. 1, in data 31 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a sub-Commissario per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Tenuto conto di quanto previsto al punto 3 dell'ordinanza n. 1, in merito alle attribuzioni del sub-Commissario, che coadiuva il Commissario straordinario nello svolgimento delle attività di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con specifico riguardo alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, procedendo alla loro attuazione;

Vista l'ordinanza n. 21/2024 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia- Romagna, Toscana e Marche;

Vista l'ordinanza n. 6/2023 in data 25 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2379, con la quale si disciplinano le modalità attraverso le quali provvedere al finanziamento degli interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza», ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come richiamato dall'art. 19 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Vista l'ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 10 ottobre 2023, foglio n. 2679, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di difesa idraulica da attuare nei territori della Regione Emilia- Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 6 novembre 2023, foglio n. 2861, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, da attuare nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Vista l'ordinanza n. 15/2023 in data 31 ottobre 2023, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento degli interventi di difesa idraulica segnalati dalla Regione Emilia-Romagna, che costituiscono integrazione del piano di cui alla citata ordinanza n. 8/2023 in data 28 settembre 2023, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati

dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Vista l'ordinanza n. 16/2023 in data 7 dicembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023, foglio n. 3368, con la quale si disciplinano le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio sanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20- bis del medesimo decreto-legge convertito;

Vista l'ordinanza n. 17/2024 in data 9 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 1 febbraio 2024, foglio n. 290, con la quale si disciplinano le modalità per la rimozione dei materiali e dei rifiuti derivanti dagli eventi alluvionali e ubicati presso i siti di primo raggruppamento o, comunque, nei luoghi allo scopo individuati dai comuni;

Vista l'ordinanza n. 19/2024 in data 12 gennaio 2024, ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 19 gennaio 2024, foglio n. 172, con la quale si disciplinano le modalità attraverso le quali provvedere al finanziamento di ulteriori interventi eseguiti nei territori colpiti dall'emergenza e caratterizzati dal requisito della «somma urgenza», ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 così come richiamato dall'art. 19 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto l'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, nel cui ambito è stabilito che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella contabilità speciale provvede, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-*sexies*, comma 1 e 20-*octies*, comma 1, alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;

Tenuto conto del protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 15 settembre 2023, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera *h)* del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Tenuto conto della comunicazione del 20 luglio 2023, con la quale il Commissario straordinario ha avviato la ricognizione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, in ottemperanza alle previsioni di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Vista la comunicazione pervenuta in data 28 luglio 2023, mediante la quale, a seguito della ricognizione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato il proprio quadro esigenziale;

Ravvisata la necessità di avviare delle ulteriori verifiche al citato quadro esigenziale, a cura della Regione Emilia-Romagna, degli enti regolatori e delle Autorità territorialmente competenti, al fine di assicurare l'esecuzione dei citati interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità in un'adeguata cornice di mitigazione del rischio, tenendo conto della complessità dei nuovi fattori impattanti sotto il profilo climatico ed idrogeologico, tanto sul reticolo idraulico quanto sui versanti collinari e montuosi;

Tenuto conto degli esiti della riunione all'uopo convocata in data 24 agosto, trasmessi con note di sintesi in data 1° settembre 2023, n. 121, alla Regione Emilia-Romagna, agli enti regolatori e alle autorità territorialmente competenti degli interventi in questione;

Tenuto conto degli strumenti geo-spaziali a disposizione della struttura di supporto al Commissario straordinario e della Regione Emilia-Romagna per l'individuazione degli interventi in trattazione, tra cui il Sistema di informazione geografica *Open Source* QGIS;

Preso atto delle comunicazioni in data 8 settembre, 14 e 22 novembre 2023 e 21 febbraio 2024 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha rappresentato le risultanze delle verifiche effettuate e successive integrazioni, provvedendo ad aggiornare il quadro esigenziale degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità; ha dichiarato il nesso di causalità di detti interventi con gli eventi alluvionali verificatisi il 1° maggio 2023; ha evidenziato l'assoluta necessità di effettuare interventi di messa in sicurezza al fine di preservare il territorio e l'incolumità pubblica e privata; ha individuato i soggetti attuatori da finanziare per la realizzazione degli urgenti interventi segnalati;

Considerata la comunicazione del Capo Dipartimento della protezione civile del 14 agosto 2023, relativa all'invio agli organi di controllo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 2023, attuativo dell'art. 20-*ter*, comma 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica, alle strutture scolastiche, alle strutture sportive a alla rete dei servizi essenziali;

Ravvisata la complessità del programma generale dei prefati interventi e la necessità di disciplinare l'attuazione degli interventi di ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive con specifica ordinanza;

Considerata l'assoluta necessità di procedere con immediatezza alla realizzazione degli urgenti interventi di messa in sicurezza dei territori indicati nelle citate comunicazioni in data 8 settembre, 14 e 22 novembre 2023

e 21 febbraio 2024, affinché sia tutelata e preservata la pubblica e privata incolumità, assicurando la continuità e l'esercizio in sicurezza delle infrastrutture scolastiche e sportive danneggiate dai noti eventi alluvionali del maggio 2023;

Tenuto conto della necessità, coerentemente con le prerogative che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, attribuisce al Commissario straordinario, di adeguare la disciplina relativa ai contratti pubblici, prevedendo opportune e circoscritte misure di semplificazione, affinché gli interventi individuati dalla Regione Emilia-Romagna, possano essere realizzati, in ragione dell'urgenza, in un regime di assoluta efficacia e tempestiva esecuzione;

Tenuto conto dell'urgente necessità di procedere all'erogazione dei finanziamenti degli interventi in argomento, in ragione dei citati presupposti di fatto e di diritto rappresentati dalla Regione Emilia-Romagna;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 16 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Preso atto del decreto del Ministro per lo sport e i giovani in data 20 settembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 4 ottobre 2023, foglio n. 2626, recante «Piano degli interventi prioritari e urgenti per la riapertura delle infrastrutture sportive danneggiate», che ha individuato gli interventi da porre in essere per il ripristino del patrimonio di impiantistica sportiva danneggiato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023,

Sentito il Dipartimento per lo sport;

Sentito il Ministero dell'istruzione e del merito;

Tenuto conto della nota dell'Autorità nazionale anticorruzione in data 28 marzo 2024, resa nell'ambito dell'attività prevista dall'art. 8, comma 4, del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con l'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettera *h)*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza disciplina le modalità mediante le quali provvedere, in esito alla ricognizione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, al finanziamento del piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive (di seguito indicato «piano»), parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito.

Art. 2.

Principi generali e tipologia degli interventi

1. Il piano da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, di cui al precedente art. 1, il cui valore complessivo è stimato in euro 30.538.155,33, è costituito dall'insieme degli interventi riepilogati nell'allegato «A», che costituisce parte integrante della presente ordinanza. In particolare, gli interventi ricompresi nel piano devono:

a) presentare il nesso di causalità con gli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

b) rispondere al previsto carattere di urgenza, in quanto finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità.

2. Tenuto conto delle peculiarità degli interventi ricompresi, il predetto piano potrà essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui al successivo art. 10 della presente ordinanza, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili in ragione delle gravi situazioni di pericolo che potrebbero essere rilevate in seguito. Le eventuali rimodulazioni e/o integrazioni del piano dovranno essere preventivamente approvate dal Commissario straordinario in esito a specifica richiesta, corredata da circostanziata relazione, elaborata a cura dei soggetti attuatori d'intesa con la Regione Emilia-Romagna e alle quali è assicurata idonea copertura finanziaria a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili allo scopo sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Il piano integrato o rimodulato sarà allegato a una specifica determina del Commissario straordinario e pubblicato nel sito istituzionale del Commissario straordinario, sulla sezione amministrazione trasparente.

Art. 3.

Deroghe

1. Nella considerazione dell'urgente necessità di procedere con la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che afferiscono alla pubblica e privata incolumità, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, possono provvedere in deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e successive modifiche ed integrazioni; 14-*bis* e 20, al fine di assicurare le più snelle modalità collegiali per il rilascio dei pareri, in tempistiche celeri e commisurate al carattere di urgente necessità degli interventi in argomento.

Al riguardo, i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, e comunque per interventi che prevedono il dettaglio progettuale di cui all'art. 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla conferenza dei servizi semplificata e con termini ulteriormente ridotti, da indire entro cinque giorni dalla disponibilità dei progetti e da concludersi con determinazione motivata entro e non oltre quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza dei servizi semplificata il rappresentante di un'amministrazione o un soggetto invitato non fornisca riscontro o, comunque, non sia dotato di adeguato potere di rappresentanza, il parere si intende acquisito con esito positivo e la conferenza delibera. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. Fermo restando quanto stabilito dal presente comma, i pareri, i visti e i nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conclusione della conferenza dei servizi semplificata, devono essere resi dalle amministrazioni entro e non oltre sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo;

b) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

c) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articoli 5 e 6, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata, come specificato al successivo comma 4, avvalendosi delle forme di semplificazione procedimentale già previste ai sensi dell'ordinanza del Dipartimento della protezione civile 8 maggio 2023, n. 992, relativamente ad interventi di ripristino e consolidamento da attuare in aree naturali protette e sottoposte a vincolo paesaggistico, che si configurano come urgenti ed in continuità con gli interventi già avviati in somma urgenza, per il superamento del contesto emergenziale;

d) decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993, n. 275, art. 13, circa i canoni demaniali di concessione per l'estrazione di materiali dall'alveo;

e) decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191, comma 3, circa i procedimenti di riconoscimento della spesa fuori bilancio per i lavori di somma urgenza a cura degli enti locali;

f) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25, 49, al fine di snellire e semplificare le procedure di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni privati;

g) decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 2017, n. 31, articoli 3, 7, 11, in ragione dell'urgenza di dover comunque procedere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e privata;

h) legge 12 febbraio 1958, n. 126, art. 14, sulle modalità e sulle misure di partecipazione a spese ed oneri di manutenzione, sistemazione e riparazione delle strade vicinali, allo scopo di imputare, a carico delle risorse stanziate per l'emergenza, le spese relative agli interventi necessari, in considerazione che le stesse sono comunque correlate al ripristino dei danni conseguenti all'evento alluvionale.

2. In aggiunta a quanto previsto dagli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del richiamato decreto legislativo:

a) 15, comma 2 e Allegato I.2, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del Responsabile unico del progetto (RUP) tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici. L'assenza o l'insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi di RUP, ovvero per effetto dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuale derivante dalle esigenze emergenziali, deve emergere da idonea documentazione da conservare agli atti d'ufficio dei soggetti attuatori. In tal caso, la nomina di RUP deve essere comunicata alla struttura di supporto al Commissario straordinario indicando l'ente pubblico di appartenenza del prefato personale ed acquisendone il preventivo parere di assenso;

b) 17, comma 5, allo scopo di consentire la verifica dei requisiti successivamente all'aggiudicazione, in un termine congruo, comunque non superiore ai sessanta giorni decorrenti dalla data di affidamento;

c) 37 e Allegato I.5, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

d) 41, 50, 52 e I.13, allo scopo di:

1) autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuale derivanti dalle esigenze emergenziali;

2) consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza;

e) 44, allo scopo di consentire anche alle stazioni appaltanti o enti concedenti non qualificati di affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato; in ogni caso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono individuati dalla stazione appaltante con oneri eventualmente a carico dell'affidatario;

f) 48, 50, 90 e 111, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento. La deroga all'art. 50, è consentita e riferita ai seguenti casi:

1) per affidamento diretto di lavori, nei limiti di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. esclusa, anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti contraenti in possesso di documentata professionalità, idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;

2) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), I.V.A. esclusa, fino ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno tre operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;

3) per affidamento di lavori di valore superiore ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00), I.V.A. esclusa, fino ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), I.V.A. esclusa, tramite procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ammessi;

4) per affidamento diretto di servizi, forniture o servizi di ingegneria e architettura, nei limiti delle soglie di cui all'art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, anche senza previa consultazione di più operatori economici.

La deroga agli articoli 90 e 111 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da effettuare in misura compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione;

g) 41, comma 4 e Allegato I.8, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

h) 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale, anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ma comunque superiore a due, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

i) 62 e 63, allo scopo di consentire di procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;

j) 71, 72 e 91, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

k) 76, comma 2, lettera *c)*, relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza, a tutela dell'incolumità pubblica e privata, gli interventi di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'Allegato I.7, art. 34, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

l) 110, comma 2, riducendo ad un tempo non inferiore a cinque giorni, per i riscontri/spiegazioni necessari alla stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta;

m) 116, comma 6, lettera b, limitatamente alla possibilità di consentire l'affidamento di incarichi di collaudo anche a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, purché in servizio;

n) 119, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti in un termine congruo, compatibile con il carattere di urgente necessità degli interventi in trattazione, ma comunque entro sessanta giorni a decorrere dalla data di autorizzazione del subappalto;

o) 120, Allegati II.14 e II.16, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dal comma 11 dell'art. 5 dell'allegato II.14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

p) 34, comma 2, dell'Allegato I.7, consentendo la possibilità di verifica da parte degli uffici tecnici delle stazioni appaltanti per lavori di importo inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) I.V.A. esclusa.

3. Salvo quanto previsto al precedente comma 2, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 24 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano mediante la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con il carattere di urgente necessità degli interventi in questione, richiamato all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, alinea 1) del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

4. Per quanto attiene alla necessità di occupazione d'urgenza e/o di espropriazione di terreni privati per l'esecuzione degli interventi in argomento è possibile prevedere che:

a) l'approvazione dei progetti da parte dei soggetti attuatori costituisca, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato, alla realizzazione delle opere o all'imposizione dell'area di rispetto e comporti vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere e urgenza e indifferibilità dei relativi lavori;

b) in sostituzione delle notificazioni ai proprietari e a ogni altro avente diritto o interessato da esse previste, i soggetti attuatori diano notizia dell'avvenuta imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della localizzazione dell'opera, della dichiarazione di pubblica utilità e conseguente variante agli strumenti urbanistici mediante pubblicazione del provvedimento all'albo del comune e su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale. L'efficacia del provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all'albo comunale;

c) per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree per l'attuazione degli interventi in argomento, i soggetti attuatori provvedano, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli. Il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore della regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificatamente indicato nel verbale stesso. L'indennità provvisoria di occupazione o di espropriazione è determinata dai sog-

getti attuatori entro dodici mesi dalla data di immissione in possesso, tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 3 maggio 2023;

d) avverso il verbale di immissione in possesso, sia ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato e non siano ammesse le opposizioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Art. 4.

Soggetti attuatori

1. Per l'attuazione del piano, il Commissario straordinario si avvale dei soggetti attuatori, opportunamente ricompresi nell'ambito dell'allegato «A» alla presente ordinanza, che sono stati indicati nelle segnalazioni della Regione Emilia-Romagna con note in data 8 settembre, 14 e 22 novembre 2023 e 21 febbraio 2024, in quanto incaricati alla realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, conclusi, già avviati ovvero da avviare.

2. In caso di rimodulazioni o integrazioni al piano, conseguenti alle previsioni di cui all'art. 2, comma 2, della presente ordinanza, la Regione Emilia-Romagna, può comunicare eventuali nuovi o differenti soggetti attuatori incaricati alla realizzazione e finalizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità.

3. Con riferimento agli interventi ricompresi nell'ambito del piano, i soggetti attuatori sono responsabili, oltre che della corretta esecuzione dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse del medesimo piano, delle attività tipiche di gestione dei fondi ovvero del monitoraggio, della rendicontazione, del controllo e della gestione finanziaria. Dette attività sono condotte in stretto coordinamento tra la Regione Emilia-Romagna e la struttura di supporto al Commissario straordinario, secondo quanto indicato ai successivi articoli 6 e 7 della presente ordinanza.

4. I soggetti attuatori agiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Procedura per l'erogazione dei finanziamenti

1. L'erogazione dei finanziamenti avverrà su istanza del soggetto attuatore in un'unica soluzione a saldo delle spese sostenute, ovvero in più fasi: acconto fino al 40% dell'importo degli interventi e successivi pagamenti intermedi/saldo, fino al 60% dell'importo degli interventi, secondo le modalità disciplinate al successivo comma.

2. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti, i soggetti attuatori interessati, assumendone piena responsabilità, assicurano la predisposizione e l'invio alla struttura di supporto al Commissario straordinario (mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: commissarioricostruzione@pec.governo.it), di apposita istanza (*format* in allegato «B», per l'erogazione del finanziamento in un'unica soluzione, ovvero per l'acconto fino al 40% e per i pagamenti intermedi/saldo fino al 60%) ove si attesti:

a) l'espletamento delle attività tecnico-amministrative di approvazione del progetto e le verifiche di congruità tecnico-economica dell'offerta dell'operatore economico selezionato;

b) la sussistenza dei presupposti di diritto e di fatto dell'intervento affidato, affinché sia dato corso ai conseguenti pagamenti, ivi compreso il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'intervento eseguito per fronteggiare l'emergenza, confermando, altresì, che essi non sono stati ricompresi:

1) nei piani approvati o in corso di approvazione, anche a seguito di rimodulazione, a cura del Dipartimento della protezione civile;

2) nell'elenco degli interventi realizzati in regime di somma urgenza di cui all'ordinanza n. 6/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

3) nell'elenco degli interventi di difesa idraulica di cui all'ordinanza n. 8/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione, riferita alla Regione Emilia-Romagna;

4) nell'elenco degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di cui all'ordinanza n. 13/2023 in data 31 ottobre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione;

5) nell'elenco degli interventi di difesa idraulica di cui all'ordinanza n. 15/2023 in data 16 novembre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

6) nell'elenco degli interventi di ripristino del patrimonio edilizio residenziale pubblico e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica e di tutela e rigenerazione dell'ecosistema della salina di Cervia di cui all'ordinanza n. 16/2023 in data 7 dicembre 2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia- Romagna;

7) nell'elenco degli interventi di gestione materiali di cui all'ordinanza n. 17/2024 in data 09 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

8) nell'elenco degli ulteriori interventi realizzati in regimedi somma urgenza di cui all'ordinanza n. 19/2024 in data 12 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, da attuare nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

9) tra gli interventi finanziati con il «Fondo straordinario a sostegno della continuità didattica» di cui all'art. 5, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

10) nell'elenco degli interventi di ripristino e consolidamento delle strutture sanitarie e di riattivazione e potenziamento infrastrutturale e tecnologico della rete dell'emergenza ospedaliera e territoriale di cui all'art. 13, comma 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

11) tra gli interventi di ripristino delle strutture sportive di cui al decreto del Ministro per lo sport e i giovani del 20 settembre 2023, cofinanziati dal Dipartimento per lo sport e dalla Regione Emilia-Romagna, a valere sul Fondo «Sport e Periferie», di cui all'art. 16, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e ulteriori risorse all'uopo stanziate dalla Regione Emilia-Romagna;

c) la regolarità amministrativa e fiscale, relativamente a tutti gli atti procedimentali adottati;

d) che i finanziamenti sono richiesti solo per la parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e da altre forme di sussidio o di elargizioni di natura liberale, fino al raggiungimento del costo totale dell'intervento;

e) il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, con l'indicazione del conto corrente bancario o postale mediante il quale ricevere il pagamento delle somme da parte della struttura di supporto al Commissario straordinario;

f) l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP);

g) l'indicazione del Codice identificativo di gara (CIG), e sia allegata, solo all'atto della prima richiesta di erogazione del finanziamento, la seguente documentazione:

1) determina di affidamento della progettazione e dei lavori;

2) certificato di validazione del progetto (ai sensi dell'art. 42, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) ovvero, per gli interventi che non richiedano specifica progettazione, le condizioni tecniche poste alla base dell'affidamento;

3) cronoprogramma dei lavori (ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);

4) quadro economico (ai sensi dell'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) nonché documentazione amministrativa atta a giustificare le spese da sostenere (valore totale/pagamento intermedio/SAL/saldo finale).

3. Il Commissario straordinario, ricevuta la documentazione di cui al comma 2, procede alle verifiche di completezza della stessa, in esito alle quali approva l'erogazione del finanziamento, adottando il decreto di concessione.

4. La struttura di supporto al Commissario straordinario trasferisce, in coerenza con le istanze di erogazione dei finanziamenti pervenute, le risorse sui conti correnti bancari o postali indicati dai soggetti attuatori responsabili degli interventi.

5. Al fine del perfezionamento della rendicontazione, su richiesta della struttura di supporto al Commissario straordinario, il soggetto attuatore dovrà trasmettere eventuale ulteriore necessaria documentazione, finalizzata all'adempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Art. 6.

Modalità di rendicontazione dei finanziamenti ricevuti

1. I soggetti attuatori, qualora non abbiano provveduto al pagamento con risorse proprie, una volta ricevuti i finanziamenti per gli interventi di competenza e in linea con quanto disciplinato dall'articolo precedente, dovranno procedere, senza ritardo, al pagamento degli operatori economici esecutori dei lavori ovvero delle forniture e servizi oggetto dell'intervento.

2. Ad avvenuto pagamento di cui al comma precedente, ciascun soggetto attuatore dovrà darne, entro quindici giorni, formale comunicazione alla struttura di supporto al Commissario straordinario, trasmettendo i relativi mandati di pagamento quietanzati.

3. Non è autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta, ad eccezione dei casi previsti dalla legge per far fronte alle compensazioni prezzi, ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 e del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni, o ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, secondo le procedure e le modalità rispettivamente disciplinate, e per le modifiche e varianti contemplate dall'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'art. 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, appositamente approvate con provvedimento amministrativo.

4. Il Commissario straordinario, su motivata richiesta dei soggetti attuatori e previa verifica tecnico-amministrativa, anche consultando il settore tecnico della Regione Emilia-Romagna competente per territorio, può provvedere ad autorizzare eventuali variazioni dovute a rimodulazioni, specificazioni dell'oggetto, rettifiche, accorpamenti o suddivisione degli interventi compresi nella ricognizione acquisita agli atti della struttura di supporto al Commissario straordinario, dandone comunicazione anche alla regione medesima.

Art. 7.

Attività di controllo e verifica

1. Gli interventi finanziati con le modalità previste dalla presente ordinanza non escludono:

a) la responsabilità del soggetto attuatore in ordine al rispetto delle normative statali e regionali vigenti in materia di contratti pubblici e di altre normative di settore, fermo restando il quadro derogatorio di cui al precedente art. 3 della presente ordinanza;

b) i controlli previsti dalla normativa regionale in materia di edilizia e da altre normative di settore ed eseguiti dalle strutture ordinariamente competenti.

2. Gli interventi di cui alla presente ordinanza saranno oggetto di verifiche tecniche e contabili a campione – anche successivamente al trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori – da parte di personale tecnico della struttura di supporto al Commissario straordinario ovvero dagli organi di vigilanza competenti in materia.

3. Il personale incaricato del controllo di cui al comma 2 è individuato dal Commissario straordinario con proprio provvedimento ed è costituito da tre componenti interni o esterni alla struttura di supporto, con adeguata competenza e professionalità.

4. Eventuali rilievi saranno comunicati al soggetto attuatore, che provvederà alle necessarie azioni di rettifica, informando il Commissario straordinario nel merito delle azioni correttive intraprese, sino al superamento delle criticità rilevate. L'esito del controllo sarà riportato in una specifica relazione da inviare al Commissario straordinario, entro novanta giorni dall'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento assegnato.

5. In esito al termine dei lavori, i soggetti attuatori ne danno sollecita informazione al Commissario straordinario che si riserva la facoltà di verificare gli specifici atti di natura tecnico-amministrativa.

Art. 8.

Vigilanza collaborativa

1. Per effetto di specifico accordo stipulato in data 15 settembre 2023 tra il Commissario straordinario e l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito Autorità), le procedure di affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi espletati dai soggetti attuatori in ottemperanza alla presente ordinanza possono essere oggetto di vigilanza collaborativa di cui alla delibera dell'Autorità in data 30 marzo 2022 n. 160.

2. La vigilanza collaborativa è finalizzata a supportare i soggetti attuatori nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, a individuare clausole e condizioni idonee a prevenire infiltrazioni criminali, situazioni di conflitto di interesse, nonché a monitorare lo svolgimento dell'intera procedura di gara ed eventualmente la fase di esecuzione.

3. Il Commissario straordinario, in ragione della complessità dell'intervento da effettuare e del valore economico del contratto da affidare, individua le procedure da sottoporre a vigilanza collaborativa, dandone contestuale informazione all'Autorità e al soggetto attuatore esecutore delle procedure di gara, il quale ottempererà alle indicazioni date dal Commissario straordinario.

4. Le modalità e le procedure di svolgimento della vigilanza collaborativa avvengono secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 8 della citata delibera dell'Autorità n. 160 del 30 marzo 2022. In merito, ogni comunicazione che dovesse intercorrere tra l'Autorità stessa e il soggetto attuatore in ottemperanza del presente articolo dovrà essere indirizzata anche al Commissario straordinario.

5. Fermo restando le attribuzioni dell'Autorità previste dalla legge, qualora nell'effettuazione della vigilanza collaborativa dovessero emergere ed essere accertate particolari situazioni di criticità o di gravità, il Commissario provvederà secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 9.

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i dati personali che, per effetto della presente ordinanza, pervengono alla struttura di supporto al Commissario straordinario sono trattati nel rispetto della normativa sopra richiamata. In particolare, ai sensi dell'art. 13 del medesimo regolamento, i dati di natura personale eventualmente forniti sono oggetto di trattamento con strumenti elettronici e non e sono trattati per le finalità connesse al procedimento per l'erogazione del contributo, nonché per garantire il conseguimento di un'efficace gestione operativa dello stesso.

2. I dati personali in oggetto sono trattati, altresì, per consentire l'adempimento degli obblighi previsti da leggi dello Stato, regolamenti e normativa comunitaria, ovvero da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di controllo o di vigilanza. Per queste finalità non è necessario il consenso dell'interessato (art. 6, comma 1, lettera *b)*, del predetto regolamento).

3. L'interessato potrà sempre esercitare tutti i diritti di cui all'art. 15 e ss. del medesimo regolamento, nonché proporre reclamo – rispetto al trattamento in oggetto - al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza, pari a complessivi euro 30.538.155,33, euro 24.979.655,88 nell'EF 2024 ed euro 5.558.499,45 nell'EF 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Art. 11.

Efficacia e obblighi di pubblicità

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alla Presidenza della Regione Emilia-Romagna.

Allegati:

Allegato «A»: Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito;

Allegato «B»: Istanza di erogazione del finanziamento relativo agli interventi di messa in sicurezza e ripristino delle strutture scolastiche e delle strutture sportive, parte integrante del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'art. 20-*ter*, comma 7, lettera *c)*, punto 1), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'art. 20-*bis* del medesimo decreto-legge convertito.

Roma, 19 aprile 2024

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1199

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze

24A04712

ORDINANZA 25 giugno 2024.

Modifiche all'ordinanza n. 21 del 19 gennaio 2024. (Ordinanza n. 27/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Montegrimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023, foglio n. 2026, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;

Viste le ordinanze n. 1, n. 2 e n. 3 in data 31 luglio 2023, con le quali il Commissario straordinario, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, dispone la nomina del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, a sub-Commissari per la ricostruzione, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 9, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Vista l'ordinanza n. 4 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Vista l'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, vengono apportate modifiche alla disciplina interna della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario, alla luce delle nuove esigenze di supervisione delle tematiche di tutela ambientale nonché di coordinamento nell'impiego dei fondi provenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», che ha modificato l'art. 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prorogando, in considerazione della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione ancora in atto, l'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», il quale ha disposto che, al fine di dare attuazione al predetto comma 1 dell'art. 4, si provvede per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61;

Ravvisata la necessità di procedere, efficacemente e senza soluzione di continuità, alle attività di concessione ed erogazione dei contributi per la ricostruzione pubblica e privata, anche in considerazione del considerevole aumento delle domande pervenute dai territori alluvionati, che comportano un incremento dello sforzo di tutto il personale impiegato nella struttura di supporto al Commissario straordinario;

Tenuto conto della necessità di procedere alla modifica dell'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024 sopra richiamata, alla luce delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente ordinanza apporta modifiche all'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024, allo scopo di adeguare il funzionamento della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione alla disciplina introdotta dall'art. 4, comma 1 e comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, richiamato in premessa, che ha modificato l'art. 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, prorogando l'incarico del Commissario straordinario fino al 31 dicembre 2024 e prevedendo, per evitare soluzioni di continuità alle attività di ricostruzione ed erogazione dei contributi tutt'ora in atto, che i relativi oneri di funzionamento siano tratti a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 20-*ter*, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

Art. 2.

Modifiche introdotte all'ordinanza n. 21/2024

1. L'art. 18, comma 3, dell'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione è modificato come segue: «L'indennità è prevista per remunerare le particolari condizioni di impiego del personale militare assegnato alla struttura di supporto in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti dal decreto-legge ed è determinata, in misura fissa, in tremilaseicento euro mensili per tutto il personale.»

2. Il comma 4 del medesimo articolo è modificato come segue: «L'indennità di cui al comma 3 non spetta nei casi di assenze che danno luogo alla rideterminazione delle indennità previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni ed integrazioni, in misura pari a centoventi euro giornalieri, per tutto il personale appartenente alla struttura di supporto, di cui al comma 3.».

3. Le modifiche all'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024, di cui ai commi precedenti del presente articolo, hanno efficacia a partire dal 1° luglio 2024.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede, nei limiti di quanto previsto all'art. 20-*ter*, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, con le disponibilità finanziarie assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 20-*quinquies*, comma 4, del predetto decreto-legge.

Art. 4.

Efficacia e obblighi di pubblicità

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Dipartimento della protezione civile e alle presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Roma, 25 giugno 2024

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1896

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze/

24A04717

ORDINANZA 12 agosto 2024.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 14/2023 del 3 novembre 2023. (Ordinanza n. 31/2024).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante «Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Visto il decreto del Ministero della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, recante «Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, n. 679/2016 recante «protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, recante «Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;

Vista la legge 21 aprile 2023, n. 49, recante «Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»;

Visto il decreto 3 maggio 2023 con il quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale di protezione civile a supporto della Regione Emilia-Romagna;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Sassocorvaro Auditore e Urbino della Provincia di Pesaro e Urbino;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera *c)*, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della Città metropolitana di Firenze;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile dell'8 maggio 2023, n. 992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 31 maggio 2023, n. 999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 giugno 2023, n. 1000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 13 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 12 giugno 2023, n. 1002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 2023;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 22 giugno 2023, n. 1010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 151 del 30 giugno 2023;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, con il quale il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione, ammesso alla registrazione alla Corte dei conti il 14 luglio 2023 con foglio n. 2026;

Vista l'ordinanza n. 21 in data 19 gennaio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti il 5 febbraio 2024, foglio n. 318, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2024 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2024, dell'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione al generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, ai sensi dell'art. 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, modificato, da ultimo, dall'art. 4 del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ammesso alla registrazione della Corte dei conti in data 1° luglio 2024, foglio n. 1899;

Vista l'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in pari data, foglio n. 2785, con la quale, in attuazione dell'art. 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si definiscono i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione di contributi alle imprese titolari di attività economiche e produttive ovvero agricole situate, ai sensi dell'art. 20-*bis* del citato decreto-legge convertito, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in pari data, foglio n. 2948, con la quale, in attuazione dell'articolo 20-*ter*, comma 2, del decreto-legge l° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, si definiscono i criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione di contributi agli immobili di edilizia abitativa e le relative pertinenze, situate, ai sensi dell'articolo 20-*bis* del citato decreto-legge convertito, nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Vista l'ordinanza n. 20/2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, emanata in data 15 gennaio 2024, con la quale si disciplinano i costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera *aa)* dell'ordinanza n. 11/2023, da riconoscere alle imprese agricole;

Vista l'ordinanza n. 23/2024 in data 9 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, foglio n. 1156, con la quale si emanano talune modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023 e n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, con cui sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini per la concessione e l'erogazione di contributi rispettivamente alle imprese titolari di attività economiche e produttive ovvero agricole ed agli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze situate nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

Ravvisata l'opportunità di rivedere l'ordinanza n. 14/2023 al fine di assicurare il riconoscimento, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 3, lettera *l)* dell'art. 20-*sexies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come da ultimo modificato dal decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, in relazione al riconoscimento e alla concessione dei contributi su beni mobili per le unità immobiliari di edilizia abitativa in diretta conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Acquisita l'intesa delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 14/2023 emanata in data 3 novembre 2023 come modificata dalle ordinanze n. 20/2024 in data 15 gennaio 2024 e n. 23/2024 in data 9 aprile 2024

1. Integrazioni all'art. 1, comma 1, dopo le parole «…e relative pertinenze,» è aggiunto: «nonché ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive»; la parola «situate» è sostituita con la parola «situati».

2. Modifiche all'art. 2:

a. al comma 1, dopo la frase «per le spese riconducibili ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle unità immobiliari» è aggiunta la frase «e per la riparazione/sostituzione dei beni mobili distrutti o gravemente danneggiati non registrati.». La frase «Sono esclusi i beni mobili.» è eliminata;

b. al comma 3, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente lettera: «*c)* per i beni mobili danneggiati/distrutti, il contributo è riconosciuto, entro il massimale complessivo di euro 6.000 per unità immobiliare, al netto di eventuali indennizzi assicurativi e/o altri contributi concessi e/o percepiti a titolo di rimborso per i danni subiti dai beni della stessa fattispecie sul minor valore tra:

la spesa per la riparazione/sostituzione dei beni mobili come da perizia asseverata – Allegato 3, Sezione 6, quantificazione economica per la riparazione/sostituzione dei beni mobili non registrati;

l'importo parametrico determinato in base al numero e alla tipologia dei vani, forfettariamente quantificato in euro 3.200 per la cucina, nonché ulteriori euro 700 per ciascuno degli altri vani (anche se accessori diretti o indiretti).

3. All'art. 3, comma 3, è eliminata la frase «Tale elenco varrà ai fini peritali laddove la norma dovesse prevedere in futuro la possibilità di contributo per tali beni.».

4. All'art. 3, comma 4, dopo la frase «..il beneficiario si identifica con colui il quale ha presentato la domanda di contributo.» è aggiunta la frase «Nel caso in cui il proprietario abbia ricevuto la delega (per la presentazione della domanda) da parte dell'affittuario o viceversa, sono ammesse a contributo anche le fatture intestate al delegante.».

5. All'art. 4, comma 1, è eliminata la lettera *g)*.

6. All'allegato 1 dell'ordinanza n. 14/2023 alla «Sezione 5-Esclusioni» è eliminata la lettera *g)*.

7. Dopo l'art. 9, è introdotto l'art. 9-*bis*:

«Articolo 9-*bis (Domande già concesse: attività istruttoria e inoltro delle istanze di concessione del contributo)*. — 1. Per i richiedenti per le cui istanze è già stato emesso il decreto di concessione del contributo dal Commissario straordinario, potrà essere presentata, prima dell'invio della domanda di rendicontazione e per i soli beni mobili, una integrazione alla perizia, al fine di:

a) dare la possibilità al richiedente di confermare o, se necessario, integrare le proprie dichiarazioni relativamente ai soli beni mobili (Allegato 9), con particolare riferimento alla Sezione 4, lettera *i)* e alla Sezione 6 dell'Allegato 3, senza che ciò comporti un aumento di contributo per le spese tecniche;

b) quantificare l'entità del contributo da riconoscere per i beni mobili ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *c)*, di cui alla presente ordinanza.

2. All'avvio dell'istruttoria per l'istanza beni mobili, i comuni, ovvero la struttura di supporto appositamente convenzionata dal Commissario straordinario, ove attivata, provvede, entro trenta giorni, a quantificare l'importo ammissibile a contributo dei beni mobili.

3. In caso di esigenze di approfondimento istruttorio, il suddetto termine di trenta giorni è interrotto e il comune provvede a comunicare al soggetto interessato, dando un tempo di trenta giorni per il riscontro, i vizi, le difformità o le esigenze di integrazioni documentali necessarie per consentire la finalizzazione dell'istruttoria.

4. Il Commissario straordinario emana il decreto di riconoscimento e concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi o di altro contributo concesso e/o percepito a titolo di rimborso per i danni subiti dai beni della stessa fattispecie e provvede alla sua erogazione entro i successivi trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta di concessione, secondo le modalità indicate all'art. 2 della presente ordinanza.

5. L'attività di rendicontazione per tali beni segue le ordinarie procedure di cui all'art. 10 dell'ordinanza n. 14/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Le fasi del procedimento sono rese visibili ai soggetti legittimati, accedendo alla piattaforma nella quale sono state presentate le istanze.

8. Conseguentemente alle modifiche apportate dalla presente ordinanza:

a. all'Allegato 3 dell'ordinanza n. 14/2023 alla «Sezione 3 – Identificazione dell'unità immobiliare, parti comuni di edificio distrutti o danneggiati e stato di legittimità» paragrafo «l'unità immobiliare/edificio residenziale è costituita/o da:», all'undicesima alinea, le parole «comma 3» sono sostituite con le parole «comma 4».

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 11/2023 emanata in data 25 ottobre 2023, come modificata dalle ordinanze n. 20/2024 in data 15 gennaio 2024 e n. 23/2024 in data 9 aprile 2024

1. All'art. 3, comma 1, lettera *w)*, la frase «che devono obbligatoriamente essere rendicontati con fattura.» è eliminata.

2. All'allegato 3 dell'ordinanza n. 11/2023 alla «Sezione 4-Descrizione dei danni e dei ripristini» alla lettera *w)* la frase «che devono obbligatoriamente essere rendicontati con fattura.» è eliminata.

3. All'art. 5, comma 1, lettera *c)* è aggiunta al capoverso la parola «il progetto».

Art. 3.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 20/2024 in data 15 gennaio 2024

1. All'art. 2, dopo il comma 5, è inserito il comma: «6. I costi parametrici di cui al comma 3 coprono i costi degli interventi *standard*, eseguiti al fine di favorire il deflusso delle acque dai terreni, ripristinare i fossi e capifossi (quando possibile), assicurare il drenaggio tempestivo dei terreni. Nel caso in cui il perito dimostri che, per la ripresa e il ripristino dell'attività agricola, siano, invece, necessari interventi particolari (ad esempio quelli di rimozioni di fango e detriti derivanti da alluvione e/o frana dai terreni agricoli, di drenaggio profondo, opere di consolidamento di versanti, opere strutturali su fossi, canali e rii non demaniali, interventi di canalizzazione, terrazzamenti, etc.), questi potranno essere presentati come interventi eseguiti in economia a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *aa)*,

dell'ordinanza n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, decurtando il 10% come costo d'impresa, purché dalla perizia asseverata risulti che:

a) la determinazione della spesa da presentare a contributo faccia riferimento al prezziario regionale per opere e interventi in agricoltura;

b) l'impresa agricola, che presenta la domanda di contributo, possieda i mezzi agricoli necessari per effettuarli, anche se posseduti a titolo di noleggio o altro contratto.

Art. 4.

Efficacia e obblighi di pubblicità

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023).

2. Le regioni interessate dovranno procedere alla pubblicazione di apposito avviso nel rispettivo Bollettino Ufficiale regionale. Le stesse, unitamente ai comuni interessati, dovranno pubblicare, nei propri portali istituzionali, un avviso pubblico con la presente ordinanza e la relativa modulistica per l'invio dell'istanza.

Allegati:

Allegato 1 all'ordinanza n. 14/2023 – Domanda di contributo;

Allegato 3 all'ordinanza n. 14/2023 – Schema di perizia asseverata;

Allegato 9 all'ordinanza n. 14/2023 – Integrazioni alla Parte B e Parte C della perizia asseverata per i beni mobili non registrati presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale.

Allegato 3 all'ordinanza n. 11/2023 – Schema di perizia asseverata.

Roma, 12 agosto 2024

Il Commissario straordinario: FIGLIUOLO

Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2400

AVVERTENZA:

La versione integrale della ordinanza sarà consultabile al seguente link: https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/*elenco-ordinanze/*

24A04713

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di diclofenac sodico, «Diclofenac Sandoz».

Estratto determina AAM/PPA n. 689/2024 del 6 settembre 2024

Modifica del regime di fornitura: è autorizzata la variazione tipo IB C.I.5.z) con la conseguente modifica del regime di fornitura del medicinale «DICLOFENAC SANDOZ»

da: SOP (medicinali senza obbligo di prescrizione ma non da banco);

a: OTC (medicinali senza obbligo di prescrizione da banco).

Confezioni:

A.I.C. n. 034040016 - «gel» tubo gel uso topico 50 g;

A.I.C. n. 034040028 - «gel» tubo gel uso topico 100 g.

Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a.(codice fiscale 00795170158) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1 - 21040 - Origgio - Varese - Italia.

Codice pratica: N1B/2024/563.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate all'etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

La dispensazione da parte del farmacista dovrà avvenire con il regime di fornitura definito all'art. 1 dalla data di efficacia del presente estratto, anche per i lotti del medicinale già immessi nel ciclo distributivo prima della suddetta data.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04720

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di diltiazem cloridrato, «Altiazem».

Estratto determina AAM/PPA n. 691/2024 del 6 settembre 2024

È autorizzata la seguente variazione:

tipo II - C.I.3.b) Aggiornamento del paragrafo 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per aggiunta di un'interazione tra diltiazem e gli inibitori di mTOR (come temsirolimus, sirolimus e everolimus);

modifiche editoriali minori.

Relativamente al medicinale ALTIAZEM nelle forme farmaceutiche, dosaggi e confezioni di seguito elencate:

A.I.C. 025271014 - «60 mg compresse a rilascio modificato» 50 compresse;

A.I.C. 025271026 - «50 mg/5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 5 flaconi + 5 fiale da 5 ml;

A.I.C. 025271038 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse;

A.I.C. 025271040 - «300 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule.

Codice pratica: VN2/2023/154.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco D'Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milanofiori, strada 6, edificio L, 20089 Rozzano, Milano, codice fiscale 00714810157.

Gli stampati corretti e approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di ternta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04721

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano a base di gentamicina e betametasone, «Gentamicina e Betametasone Git».

Estratto determina AAM/PPA n. 692/2024 del 6 settembre 2024

Trasferimento di titolarità: AIN/2023/2403.

Cambio nome: N1B/2024/907.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società S.F. Group S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via n.Tibur -ina n. - 1143 - 00156 - Roma, codice fiscale 07599831000.

Medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE GIT.

Confezione: «0,1% + 0,1% crema» tubo 30 g - A.I.C. 036281020;

alla società Pharmacare S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Marghera n. 29 - 20149 - Milano, codice fiscale 12363980157

con variazione della denominazione del medicinale in GENTAMICINA E BETAMETASONE P-CARE.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04722

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia, oppure non hanno provveduto al rinnovo dell'iscrizione al Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Pertanto, con determinazioni dirigenziali indicate è stata disposta la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione:

Atto	Data	Marchio	Denominazione	Sede	Punzoni restituiti	Punzoni smarriti	Stato al R.I.
292	24/07/2023	1085	P.A.F. DI PAOLO LEPRI	FIRENZE	2	-	cessata
397	22/10/2023	1823	PISTOLESI CAMILLA	FIRENZE	1	-	cessata
506	20/12/2023	907	SENATORI MASSIMO	FIRENZE	2	-	cessata
025	22/01/2024	304	GIULIANO SPINELLI DI ANDREA SPINELLI E LUCIANA GIOVANNINI S.N.C.	FIRENZE	2	-	attiva
029	22/01/2024	1035	BARSOTTI ROBERTO	FIRENZE	2	-	attiva
026	22/01/2024	1187	GIANNELLI FABRIZIO E CONSIGLI IVO S.N.C.	FIRENZE	4	-	cessata
027	22/01/2024	1964	BALLERANI ANDREA	GREVE IN CHIANTI	1	-	cessata
064	08/02/2024	1813	T.C. TADDEI E CALCINAI S.R.L.	PONTASSIEVE	2	-	attiva
088	21/02/2024	1973	LAPI GIOVANNI	FIRENZE	1	-	cessata
357	16/07/2024	1177	3 MC S.R.L.	CAMPI BISENZIO	7	-	attiva

Sono state inoltre cancellate le seguenti imprese per mancato rinnovo dell'iscrizione per l'anno 2023 con determinazione n. 123 del 11 marzo 2024:

Marchio	Denominazione	Punzoni	Stato al R.I.	Comunizzazione avvio procedimento
1103	A.G. ORAFI DI NOCENTINI GRAZIANO & C. SNC	NON RESTITUITI	attiva	Prot. n. 2493 del 12/01/2024
1895	BABLINE ITALIA SRL	NON RESTITUITI	attiva	Prot. n. 2490 del 12/01/2024
1943	TEKNO METAL SRL	NON RESTITUITI	attiva	Prot. n. 2489 del 12/01/2024

Si diffidano dall'uso dei relativi punzoni gli eventuali detentori, qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di commercio di Firenze.

24A04718

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Comunicato relativo al provvedimento n. 144 del 4 giugno 2024 recante: Modifiche e integrazioni al regolamento IVASS n. 44 del 12 febbraio 2019 recante «Disposizioni attuative volte a prevenire l'utilizzo delle imprese di assicurazione e degli intermediari assicurativi a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

Nel provvedimento citato in epigrafe - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 138 del 14 giugno 2024 – sono state effettuate le correzioni dei seguenti errori materiali contenuti nel testo degli articoli:

5, comma 1 (il riferimento corretto è all'art. 11 del regolamento n. 44/2019 anziché all'art. 10 erroneamente indicato);

5, commi 1, 2, 3 e 4 (l'espressione corretta è «organo con funzione di gestione» anziché «organo con funzioni di gestione» erroneamente indicata);

8, comma 3 (il quale era erroneamente numerato comma 1);

10, comma 2 (il quale introduce il comma 1-*bis* nell'art. 15 del regolamento n. 44/2019 in cui è stata inserita la parola «sostituto» in luogo dell'erronea «delegato»);

10, comma 5 (nel quale è stato eliminato il riferimento all'abrogazione dell'inesistente comma 9 dell'art. 15 del regolamento n. 44/2019).

24A04714

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio della centrale termoelettrica Lamarmora di A2A Calore & Servizi S.r.l. sita nel Comune di Brescia.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 274 del 31 luglio 2024, di cui al decreto di provvedimento unico in materia ambientale n. 259 del 6 agosto 2024, si è provveduto al riesame del decreto n. 267 del 18 dicembre 2020 di autorizzazione integrata ambientale (AIA), per l'esercizio della centrale termoelettrica Lamarmora di A2A Calore & Servizi S.r.l. sita nel Comune di Brescia (BS), identificata dal codice fiscale 10421210153, con sede legale in via Lamarmora n. 230 - 25124 - Brescia, (ID 65/12396), per il progetto di sostituzione del Gruppo 3 (da 200 MWt) con una nuova unità cogenerativa (da 87 *MWt)*, di cui al decreto di provvedimento unico in materia ambientale n. 259 del 6 agosto 2024, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 152/2006 - procedimento ID 65/12396 (ID VIP 7445).

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.it/ e https://va.mite.gov.it/it-IT

24A04662

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'*ex* alveo roggia Rea nel Comune di Romano d'Ezzelino.

Con decreto n. 45 del 22 luglio 2024 del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 2024, n. 3130, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'*ex* alveo roggia Rea nel Comune di Romano d'Ezzelino (VI), ormai dismesso a seguito dei lavori di spostamento e realizzazione di un nuovo tracciato, identificato al C.T. al foglio 11, particella 1412, della superficie di mq 156.

24A04719

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-216) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93**)	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C